



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0141/2022**

5.5.2022

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui  
prodotti macchina  
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Ivan Štefanec

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	81
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI ....	84
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	113
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	114



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina

(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0202),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0145/2021),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2021<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0141/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7 bis (nuovo)**

---

<sup>1</sup> GU C 517 del 22.12.2021, pag. 67.

**7 bis) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce i compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione. Esso prevede inoltre che tali prodotti siano immessi sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile di tali compiti. Tra le suddette normative di armonizzazione dell'Unione figura la direttiva 2006/42/CE. Pertanto, i prodotti macchina rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento possono essere immessi sul mercato solo se vi è un operatore economico stabilito nell'Unione che svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 in relazione a tale prodotto.**

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

10) Laddove vi sia la possibilità che i prodotti macchina siano utilizzati da consumatori, ossia da operatori non professionali, nella progettazione e nella costruzione il fabbricante dovrebbe tenere conto del fatto che i consumatori non dispongono delle medesime conoscenze ed esperienze in relazione alla gestione dei prodotti macchina. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora il prodotto macchina possa essere utilizzato per fornire servizi ai consumatori.

Emendamento

10) Laddove vi sia la possibilità che i prodotti macchina siano utilizzati da consumatori, ossia da operatori non professionali, nella progettazione e nella costruzione il fabbricante dovrebbe tenere conto del fatto che i consumatori non dispongono delle medesime conoscenze ed esperienze in relazione alla gestione dei prodotti macchina **e deve considerare di conseguenza le implicazioni per la sicurezza**. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora il prodotto macchina possa essere utilizzato per fornire servizi ai consumatori.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

15) Dato che il presente regolamento mira ad affrontare i rischi derivanti dalla funzione delle macchine e non dal trasporto di beni *o* persone, non dovrebbe applicarsi ai veicoli il cui solo obiettivo sia il mero trasporto di **merci o persone** su strada, per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, indipendentemente dai limiti di velocità. Tuttavia le macchine installate su tali veicoli o le macchine mobili destinate a facilitare lavori del tipo svolto presso cantieri o magazzini quali ad esempio autoribaltabili e carrelli elevatori, svolgono una funzione di macchina e dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Dato che i veicoli agricoli e forestali e i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, rientrano rispettivamente nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup> e del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

##### *Emendamento*

15) Dato che il presente regolamento mira ad affrontare i rischi derivanti dalla funzione delle macchine e non dal trasporto di beni, persone *o animali*, non dovrebbe applicarsi ai veicoli il cui solo obiettivo sia il mero trasporto di **animali** su strada, per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, **o il trasporto di merci o persone per via aerea, per via navigabile o su ferrovia**, indipendentemente dai limiti di velocità. Tuttavia le macchine installate su tali veicoli o le macchine mobili destinate a facilitare lavori del tipo svolto presso cantieri o magazzini quali ad esempio autoribaltabili e carrelli elevatori, svolgono una funzione di macchina e dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Inoltre, i veicoli fuoristrada non omologati, nonché le biciclette elettriche, le biciclette elettriche da carico, i monopattini elettrici e i mezzi di trasporto analoghi dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento anche per quanto riguarda la loro funzione di macchine, ad eccezione dei rischi legati alla circolazione stradale, fino a quando tali mezzi di trasporto non diventeranno oggetto di una legislazione specifica dell'Unione.*** Dato che i veicoli agricoli e forestali e i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, rientrano rispettivamente nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup> e del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di

applicazione del presente regolamento.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

16) Gli elettrodomestici destinati all'uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente, apparecchiature audio e video, apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, macchine da ufficio, apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione e motori **elettronici** rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> e dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Alcuni di questi prodotti stanno progressivamente integrando funzioni Wi-Fi, ad esempio le lavatrici, e rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> in quanto apparecchiature radio. Anche tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

---

<sup>21</sup> Direttiva 2014/35/UE del Parlamento

#### *Emendamento*

16) Gli elettrodomestici destinati all'uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente, apparecchiature audio e video, apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, macchine da ufficio, apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione e motori **elettrici** rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> e dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Alcuni di questi prodotti stanno progressivamente integrando funzioni Wi-Fi, ad esempio le lavatrici, e rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> in quanto apparecchiature radio. Anche tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

---

<sup>21</sup> Direttiva 2014/35/UE del Parlamento



europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 35).

<sup>22</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 35).

<sup>22</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

19) Laddove i prodotti macchina presentino rischi che sono affrontati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento, ma siano anche interamente o parzialmente soggetti ad un'altra normativa dell'Unione più specifica, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nella misura in cui tali rischi siano trattati da tale altra normativa dell'Unione. In altri casi i prodotti macchina possono presentare rischi non trattati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento. Ad esempio i prodotti macchina che integrano una funzione Wi-Fi **o un sistema di intelligenza artificiale** possono rappresentare rischi non affrontati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento, dato che quest'ultimo non si occupa dei rischi specifici per tali sistemi. **Per i sistemi di intelligenza artificiale, dovrebbe applicarsi la normativa**

#### *Emendamento*

19) Laddove i prodotti macchina presentino rischi che sono affrontati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento, ma siano anche interamente o parzialmente soggetti ad un'altra normativa dell'Unione più specifica, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nella misura in cui tali rischi siano trattati da tale altra normativa dell'Unione. In altri casi i prodotti macchina possono presentare rischi non trattati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento. Ad esempio i prodotti macchina che integrano una funzione Wi-Fi possono rappresentare rischi non affrontati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento, dato che quest'ultimo non si occupa dei rischi specifici per tali sistemi.

*dell'Unione specifica in materia di intelligenza artificiale, dato che contiene requisiti di sicurezza specifici per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Al fine di evitare incoerenze per quanto concerne il tipo di valutazione della conformità così come per evitare l'introduzione di requisiti per lo svolgimento di due valutazioni di conformità, tali requisiti specifici di sicurezza dovrebbero tuttavia essere verificati nel contesto della procedura di valutazione della conformità stabilita nel presente regolamento. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicati in ogni caso al fine di garantire, ove applicabile, l'integrazione sicura del sistema di intelligenza artificiale nella macchina complessiva, in modo da non compromettere la sicurezza del prodotto macchina nel suo complesso.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

21) L'evoluzione dello stato dell'arte nel settore delle macchine incide sulla classificazione dei prodotti macchina che presentano rischi elevati. Al fine di rispecchiare correttamente tutti i prodotti macchina *che presentano rischi elevati*, dovrebbero essere definiti criteri che consentano alla Commissione di valutare quali prodotti macchina dovrebbero essere *inclusi nell'elenco* dei prodotti macchina *che presentano rischi elevati*.

#### *Emendamento*

21) L'evoluzione dello stato dell'arte nel settore delle macchine incide sulla classificazione dei prodotti macchina che presentano rischi elevati. Al fine di rispecchiare correttamente tutti i prodotti macchina *e i relativi pericoli*, dovrebbero essere definiti criteri che consentano alla Commissione di valutare quali prodotti macchina dovrebbero essere *aggiunti all'elenco* dei prodotti macchina *da sottoporre a una specifica procedura di valutazione della conformità*.

## **Emendamento 7**

## Proposta di regolamento Considerando 23

### *Testo della Commissione*

23) Al fine di garantire che i prodotti macchina, quando sono immessi sul mercato o messi in servizio, non comportino rischi per la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici e non causino danni a beni e, se del caso, all'ambiente, occorre definire i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere soddisfatti affinché i prodotti macchina siano autorizzati sul mercato. I prodotti macchina devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute quando vengono immessi sul mercato o messi in servizio. Qualora tali prodotti macchina vengano successivamente modificati, da mezzi fisici o digitali, in un modo non previsto dal fabbricante e che potrebbe implicare il fatto che essi non rispettino più i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti, la modifica dovrebbe essere considerata sostanziale. Gli utilizzatori possono caricare ad esempio su un prodotto macchina un software non previsto dal fabbricante e che può generare nuovi rischi. Al fine di garantire il rispetto da parte di tali prodotti macchina dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti, la persona che effettua la modifica sostanziale dovrebbe essere tenuta a svolgere una nuova valutazione della conformità prima che il prodotto macchina modificato possa essere immesso sul mercato o messo in servizio. Tale requisito dovrebbe applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto macchina, a condizione che la modifica non incida sul prodotto macchina nel suo complesso. Al fine di evitare un onere inutile e sproporzionato, la persona che effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere tenuta a ripetere le prove e a produrre nuova documentazione in

### *Emendamento*

23) Al fine di garantire che i prodotti macchina, quando sono immessi sul mercato o messi in servizio, non comportino rischi per la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici e non causino danni a beni e, se del caso, all'ambiente, occorre definire i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere soddisfatti affinché i prodotti macchina siano autorizzati sul mercato. I prodotti macchina devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute quando vengono immessi sul mercato o messi in servizio. Qualora tali prodotti macchina vengano successivamente modificati, da mezzi fisici o digitali, in un modo non previsto dal fabbricante e che potrebbe implicare il fatto che essi non rispettino più i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti, la modifica dovrebbe essere considerata sostanziale. ***Tuttavia, le operazioni di riparazione e manutenzione che non incidono sulla conformità del prodotto macchina rispetto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute non dovrebbero essere considerate modifiche sostanziali.*** Gli utilizzatori possono caricare ad esempio su un prodotto macchina un software non previsto dal fabbricante e che può generare nuovi rischi. ***Una modifica dell'hardware o del software di un prodotto macchina potrebbe modificarne le funzioni, il tipo o le prestazioni previste, il che potrebbe a sua volta modificare la natura del pericolo o aumentare il livello di rischio.*** Al fine di garantire il rispetto da parte di tali prodotti macchina dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti, la persona che effettua la modifica sostanziale dovrebbe essere tenuta a svolgere una nuova valutazione

relazione ad aspetti del prodotto macchina sui quali la modifica non incide. Dovrebbe spettare alla persona che effettua la modifica sostanziale dimostrare che tale modifica non incide sul prodotto macchina nel suo complesso.

della conformità prima che il prodotto macchina modificato possa essere immesso sul mercato o messo in servizio. Tale requisito dovrebbe applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto macchina, a condizione che la modifica non incida sul prodotto macchina nel suo complesso. Al fine di evitare un onere inutile e sproporzionato, la persona che effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere tenuta a ripetere le prove e a produrre nuova documentazione in relazione ad aspetti del prodotto macchina sui quali la modifica non incide. Dovrebbe spettare alla persona che effettua la modifica sostanziale dimostrare che tale modifica non incide sul prodotto macchina nel suo complesso.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

24) Nel settore delle macchine, circa il 98 % delle imprese è costituito da piccole o medie imprese (PMI). Al fine di **ridurre l'onere normativo** per le PMI, gli organismi notificati dovrebbero **adeguare le tariffe per le valutazioni della conformità e ridurle proporzionalmente agli interessi e alle esigenze specifici di tali imprese.**

#### *Emendamento*

24) Nel settore delle macchine, circa il 98 % delle imprese è costituito da piccole o medie imprese (PMI). Al fine di **evitare oneri superflui** per le PMI, gli organismi notificati dovrebbero **semplificare e agevolare le procedure.**

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

25) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti macchina rispetto ai requisiti di

#### *Emendamento*

25) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti macchina rispetto ai requisiti di

cui al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, in modo da garantire un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, ove applicabile, la protezione dell'ambiente, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

cui al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, in modo da garantire un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, ***in particolare dei consumatori e degli operatori professionali***, e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, ove applicabile, la protezione dell'ambiente, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

29) Il fabbricante ***o il suo mandatario*** dovrebbe inoltre garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per il prodotto macchina che il fabbricante intende immettere sul mercato. A tal fine il fabbricante dovrebbe stabilire quali requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute siano applicabili al prodotto macchina e in relazione a quali requisiti devono essere adottate misure per affrontare i rischi che il prodotto macchina può presentare. ***Laddove*** il prodotto macchina ***integri un sistema di intelligenza artificiale***, i rischi individuati durante la valutazione dei rischi dovrebbero comprendere quelli che possono manifestarsi durante il ciclo di vita del prodotto macchina in ragione di un'evoluzione prevista del suo comportamento affinché operi con livelli diversi di autonomia. ***A tale proposito, qualora il prodotto macchina integri un sistema di intelligenza artificiale, la valutazione dei rischi relativa al prodotto macchina dovrebbe tenere conto della valutazione dei rischi per tale sistema di intelligenza artificiale effettuata conformemente al regolamento (UE)... /...***

#### *Emendamento*

29) Il fabbricante dovrebbe inoltre garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per il prodotto macchina che il fabbricante intende immettere sul mercato. A tal fine il fabbricante dovrebbe stabilire quali requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute siano applicabili al prodotto macchina e in relazione a quali requisiti devono essere adottate misure per affrontare i rischi che il prodotto macchina può presentare. ***La valutazione dei rischi dovrebbe affrontare inoltre aggiornamenti o sviluppi futuri di un software installato nel prodotto macchina, che sono previsti quando il prodotto macchina è immesso sul mercato o messo in servizio.*** I rischi individuati durante la valutazione dei rischi dovrebbero comprendere quelli che possono manifestarsi durante il ciclo di vita del prodotto macchina in ragione di un'evoluzione prevista del suo comportamento affinché operi con livelli diversi di autonomia.

*del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> + *GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ...*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 31**

#### *Testo della Commissione*

31) È essenziale che, prima della redazione della dichiarazione di conformità UE, il fabbricante **o il suo mandatario stabilito nell'Unione** prepari un fascicolo **tecnico della costruzione**, che dovrebbe essere tenuto a mettere a disposizione delle autorità nazionali o degli organismi notificati su richiesta. I disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione del prodotto macchina dovrebbero essere richiesti come parte del fascicolo **tecnico della costruzione** soltanto quando la conoscenza di tali disegni è essenziale per valutare la conformità rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al presente regolamento.

#### *Emendamento*

31) È essenziale che, prima della redazione della dichiarazione di conformità UE, il fabbricante prepari un fascicolo **di documentazione tecnica**, che dovrebbe essere tenuto a mettere a disposizione delle autorità nazionali o degli organismi notificati su richiesta. I disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione del prodotto macchina dovrebbero essere richiesti come parte del fascicolo **di documentazione tecnica** soltanto quando la conoscenza di tali disegni è essenziale per valutare la conformità rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al presente regolamento.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

32) Occorre garantire che i prodotti macchina provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché

#### *Emendamento*

32) Occorre garantire che i prodotti macchina provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, **in particolare dei consumatori degli**

per la sicurezza dei beni e, ove applicabile, per la protezione dell'ambiente, così come, in particolare, che le opportune procedure di valutazione della conformità siano state effettuate dai fabbricanti per quanto riguarda tali prodotti macchina. Di conseguenza è opportuno prevedere che gli importatori debbano garantire che i prodotti macchina da essi immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché per la sicurezza dei beni e, se applicabile, per la protezione dell'ambiente. Per lo stesso motivo è altresì opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state eseguite procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica predisposta dai fabbricanti siano disponibili per controlli da parte delle autorità nazionali competenti.

**operatori professionali**, e, se del caso, degli animali domestici nonché per la sicurezza dei beni e, ove applicabile, per la protezione dell'ambiente, così come, in particolare, che le opportune procedure di valutazione della conformità siano state effettuate dai fabbricanti per quanto riguarda tali prodotti macchina. Di conseguenza è opportuno prevedere che gli importatori debbano garantire che i prodotti macchina da essi immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché per la sicurezza dei beni e, se applicabile, per la protezione dell'ambiente. Per lo stesso motivo è altresì opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state eseguite procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica predisposta dai fabbricanti siano disponibili per controlli da parte delle autorità nazionali competenti.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

34) All'atto dell'immissione dei prodotti macchina sul mercato l'importatore dovrebbe indicare sul prodotto macchina in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. È opportuno prevedere eccezioni se le dimensioni o la natura del prodotto macchina non consentono quanto sopra. Tra le eccezioni è compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto macchina.

#### *Emendamento*

34) All'atto dell'immissione dei prodotti macchina sul mercato l'importatore dovrebbe indicare sul prodotto macchina in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, ***l'indirizzo email*** e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. È opportuno prevedere eccezioni se le dimensioni o la natura del prodotto macchina non consentono quanto sopra. Tra le eccezioni è compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto macchina.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

35) Al fine di assicurare la salute e la sicurezza degli utilizzatori del prodotto macchina, gli operatori economici dovrebbero garantire che tutta la documentazione pertinente, quali le istruzioni per l'uso, contenga informazioni precise e comprensibili, sia al contempo facilmente comprensibile, tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni del comportamento dell'utilizzatore finale, e sia il più possibile aggiornata. Nel caso in cui i prodotti macchina siano messi a disposizione sul mercato in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni e le informazioni dovrebbero accompagnare l'unità minima disponibile in commercio.

#### *Emendamento*

35) Al fine di assicurare la salute e la sicurezza degli utilizzatori del prodotto macchina, gli operatori economici dovrebbero garantire che tutta la documentazione pertinente, quali le istruzioni per l'uso, contenga informazioni precise e comprensibili, sia al contempo facilmente comprensibile **e disponibile in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali**, tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni del comportamento dell'utilizzatore finale, e sia il più possibile aggiornata. Nel caso in cui i prodotti macchina siano messi a disposizione sul mercato in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni e le informazioni dovrebbero accompagnare l'unità minima disponibile in commercio.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 40

#### *Testo della Commissione*

40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire specifiche tecniche per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti

#### *Emendamento*

40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, la Commissione dovrebbe essere in grado, **in via eccezionale**, di stabilire specifiche tecniche per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, **purché nel farlo rispetti debitamente il ruolo e le funzioni degli organismi di normazione**. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, ad esempio quando il processo



nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando la qualità richiesta non viene raggiunta.

di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando la qualità richiesta non viene raggiunta.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 45

#### *Testo della Commissione*

45) L'elenco delle macchine ***che presentano rischi elevati*** di cui all'allegato ***I*** della direttiva 2006/42/CE si è fondato sinora sul rischio derivante dall'uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile di tali macchine. Ciò nonostante il settore delle macchine accoglie modi nuovi di progettare e costruire prodotti macchina che possono implicare rischi elevati, indipendentemente da tale uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Ad esempio un software che garantisce funzioni di sicurezza della macchina basate sull'intelligenza artificiale, integrate o meno nel prodotto macchina, dovrebbe essere classificato come prodotto macchina che presenta rischi elevati in ragione delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale quali la dipendenza da dati, l'opacità, l'autonomia e la connettività, che potrebbero aumentare notevolmente la probabilità e la gravità dei danni e incidere gravemente sulla sicurezza del prodotto macchina. ***Inoltre il mercato dei software che garantiscono funzioni di sicurezza dei prodotti macchina basate sull'intelligenza artificiale è finora estremamente esiguo, circostanza questa che si traduce in una mancanza di esperienza e di dati.*** La valutazione della conformità del software che garantisce funzioni di sicurezza basate

#### *Emendamento*

45) L'elenco delle macchine di cui all'allegato ***IV*** della direttiva 2006/42/CE si è fondato sinora sul rischio derivante dall'uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile di tali macchine. Ciò nonostante il settore delle macchine accoglie modi nuovi di progettare e costruire prodotti macchina che possono implicare rischi elevati, indipendentemente da tale uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Ad esempio un software che garantisce funzioni di sicurezza della macchina basate sull'intelligenza artificiale, integrate o meno nel prodotto macchina, dovrebbe essere classificato come prodotto macchina che presenta ***potenzialmente*** rischi elevati in ragione delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale quali la dipendenza da dati, l'opacità, l'autonomia e la connettività, che potrebbero aumentare notevolmente la probabilità e la gravità dei danni e incidere gravemente sulla sicurezza del prodotto macchina. La valutazione della conformità del software che garantisce funzioni di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale dovrebbe pertanto essere effettuata da una terza parte.

sull'intelligenza artificiale dovrebbe pertanto essere effettuata da una terza parte.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 45 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***45 bis) Ciononostante, le disposizioni relative alla valutazione della conformità del software che garantisce le funzioni di sicurezza di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi solo ai sistemi di intelligenza artificiale con comportamenti autodeterminanti e in grado di evolvere durante il normale funzionamento, sviluppati mediante tecniche e approcci di apprendimento automatico. Al contrario, tali disposizioni non dovrebbero essere applicate ai software convenzionali incapaci di apprendere o evolvere e programmati esclusivamente per l'esecuzione di alcune funzioni automatizzate dei prodotti macchina.***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***46 bis) Le norme armonizzate attinenti al presente regolamento dovrebbero tenere pienamente conto dei requisiti della direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>1 bis</sup>.***

---

<sup>1 bis</sup> *GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 50

#### *Testo della Commissione*

50) È opportuno che la responsabilità di **attestare la** conformità **dei** prodotti macchina **al** presente regolamento spetti ai rispettivi fabbricanti. Tuttavia, per determinati tipi di prodotti macchina che presentano un fattore di rischio più elevato, **è** necessario **richiedere** una procedura di **certificazione** più rigorosa che comporta la partecipazione di un organismo notificato.

#### *Emendamento*

50) È opportuno che la responsabilità di **garantire l'effettuazione di una valutazione della** conformità **per i** prodotti macchina **a norma del** presente regolamento spetti ai rispettivi fabbricanti. Tuttavia, per determinati tipi di prodotti macchina che presentano un fattore di rischio più elevato, **potrebbe essere** necessario **applicare** una procedura di **valutazione della conformità** più rigorosa che comporta la partecipazione di un organismo notificato.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 60

#### *Testo della Commissione*

60) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti macchina oggetto del presente regolamento possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente installati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'impiego ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, se applicabile, la protezione dell'ambiente. I prodotti macchina oggetto del presente regolamento dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dal presente regolamento soltanto in condizioni di impiego che potrebbero derivare da un comportamento umano legittimo e facilmente prevedibile.

#### *Emendamento*

60) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti macchina oggetto del presente regolamento possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente installati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'impiego ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone, **in particolare dei consumatori e degli operatori professionali**, e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, se applicabile, la protezione dell'ambiente. I prodotti macchina oggetto del presente regolamento dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dal presente regolamento soltanto in condizioni di impiego che potrebbero derivare da un comportamento umano legittimo e

facilmente prevedibile.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 65

#### *Testo della Commissione*

65) Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alla modifica dell'elenco dei prodotti macchina **che presentano rischi elevati** e dell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche **a livello di esperti**. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

65) Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici **e di assicurare un livello sufficiente di disponibilità dei dati**, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alla modifica dell'elenco dei prodotti macchina **di cui all'allegato I e dell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'allegato II, nonché all'integrazione degli obblighi incombenti agli Stati membri di comunicare informazioni sulle categorie di prodotti macchina soggetti a una specifica procedura di valutazione della conformità. Qualora un nuovo prodotto macchina sia aggiunto all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione dovrebbe garantire che gli operatori economici dispongano del tempo sufficiente per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche **con esperti e parti interessate**. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 22

## Proposta di regolamento

### Considerando 66

#### *Testo della Commissione*

66) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche per i requisiti **essenziali** di sicurezza e di tutela della salute, che richiedano allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie in relazione a un organismo notificato che non soddisfa i requisiti per la sua notifica e che stabiliscano se una misura nazionale concernente una macchina conforme che uno Stato membro ritiene rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone sia giustificata. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la costruzione di prodotti macchina al fine di consentire la

#### *Emendamento*

66) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche per i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, che richiedano allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie in relazione a un organismo notificato che non soddisfa i requisiti per la sua notifica e che stabiliscano se una misura nazionale concernente una macchina conforme che uno Stato membro ritiene rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, **in particolare dei consumatori e degli operatori professionali**, sia giustificata. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

#### *Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la costruzione di prodotti macchina al fine di consentire la

messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti macchina e stabilisce norme concernenti la libera circolazione di prodotti macchina nell'Unione.

messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti macchina e stabilisce norme concernenti la libera circolazione di prodotti macchina nell'Unione, **garantendo un elevato livello di protezione per i consumatori e operatori professionali dell'Unione.**

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) i veicoli che hanno come unico obiettivo il trasporto di merci *o* persone **su strada**, per via aerea, per via marittima o su ferrovia, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;

##### *Emendamento*

e) i veicoli che hanno come unico obiettivo il trasporto di merci, persone *o animali*, per via aerea, per via marittima o su ferrovia, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***e bis) veicoli a motore e relativi rimorchi, inclusi i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per i prodotti macchina montati su tali veicoli;***

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013;

*Emendamento*

f) i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, **fatta eccezione per i prodotti macchina installati su tali veicoli;**

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) i **veicoli** agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali **veicoli**, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013;

*Emendamento*

g) i **trattori** agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali **trattori**, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, **fatta eccezione per i prodotti macchina installati su di essi;**

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g bis) veicoli a motore esclusivamente da competizione;**

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) insiemi di macchine di cui ai punti a), b), c) o quasi-macchine, di cui al punto 7, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

*Emendamento*

d) insiemi di macchine di cui ai punti a), b), c) o quasi-macchine, di cui al punto **10**, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) insieme di cui ai punti a), b), c), d) ed e) al quale manca soltanto il caricamento di un software destinato alla sua applicazione specifica;

*Emendamento*

f) insieme di cui ai punti a), b), c), d) ed e) al quale manca soltanto il caricamento di un software destinato alla sua applicazione specifica ***prevista dal fabbricante***;

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis) "prodotto macchina":  
"macchina", "attrezzatura  
intercambiabile", "componente di  
sicurezza", "accessorio di sollevamento",  
"catene", "funi", "imbracature",  
"cinghie", "dispositivo amovibile di  
trasmissione meccanica" e "quasi-  
macchina";***

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 2**



*Testo della Commissione*

2) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di **un prodotto** macchina, è assemblato a tale **prodotto** macchina dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

*Emendamento*

2) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di **una** macchina, è assemblato a tale macchina dall'operatore stesso **o dall'operatrice stessa** al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – punto 3**

*Testo della Commissione*

3) "componente di sicurezza": un componente fisico o digitale, compreso un software, di **una** macchina, destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che viene immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone ma che non è indispensabile per il funzionamento della macchina o che può essere sostituito da componenti normali per consentire il funzionamento della macchina;

*Emendamento*

3) "componente di sicurezza": un componente fisico o digitale, compreso un software, di **un prodotto** macchina, **fatta eccezione per le quasi-macchine, progettato o** destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che viene immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone ma che non è indispensabile per il funzionamento della macchina o che può essere sostituito da componenti normali per consentire il funzionamento della macchina;

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis) "funzione di sicurezza": una misura di protezione destinata ad eliminare o, se ciò non è possibile, a ridurre un rischio;**

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10

#### *Testo della Commissione*

10) "quasi-macchine": un insieme che costituisce una macchina **fatta eccezione per il fatto** che, da solo, non è in grado di funzionare per compiere un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire un prodotto macchina;

#### *Emendamento*

10) "quasi-macchine": un insieme che costituisce una macchina **ma** che, da solo, non è in grado di funzionare per compiere un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire un prodotto macchina;

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 13

#### *Testo della Commissione*

13) "messa in servizio": il primo uso di un prodotto macchina nell'Unione ai fini previsti;

#### *Emendamento*

13) "messa in servizio": il primo uso di un prodotto macchina nell'Unione ai fini previsti, **ad eccezione delle quasi-macchine**;

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 15

#### *Testo della Commissione*

15) **"sistema di intelligenza artificiale": un sistema di intelligenza artificiale come definito all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>;**

#### *Emendamento*

**soppresso**

---

<sup>28</sup> + **GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale**

*regolamento nella nota a piè di pagina.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 16**

##### *Testo della Commissione*

16) "modifica sostanziale": una modifica di un prodotto macchina, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale prodotto macchina è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista dal fabbricante e in seguito alla quale la conformità del prodotto macchina rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute **può essere** compromessa;

##### *Emendamento*

16) "modifica sostanziale": una modifica di un prodotto macchina, **ad eccezione delle quasi-macchine**, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale prodotto macchina è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista **o pianificata** dal fabbricante **né prevista dalla valutazione dei rischi iniziale**, e in seguito alla quale la conformità del prodotto macchina rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute **è** compromessa;

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 17**

##### *Testo della Commissione*

17) "fabbricante": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi prodotti macchina o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti macchina e li commercializzi con il suo nome o con il suo marchio oppure **che progetti e costruisca** prodotti macchina per uso proprio;

##### *Emendamento*

17) "fabbricante": qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi prodotti macchina o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti macchina e **i) li commercializzi con il suo nome o con il suo marchio oppure ii) utilizzi** prodotti macchina per uso proprio **nell'ambito della propria attività**;

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 18**

*Testo della Commissione*

18) "istruzioni per l'uso": le informazioni fornite dal fabbricante quando il prodotto macchina è immesso sul mercato o messo in servizio al fine di informare l'utilizzatore del prodotto macchina in merito all'uso previsto e ***all'uso*** corretto di tale prodotto macchina, nonché le informazioni in merito a eventuali precauzioni da adottare quando si utilizza o si installa il prodotto macchina, comprese le informazioni concernenti aspetti di sicurezza;

*Emendamento*

18) "istruzioni per l'uso": le informazioni fornite dal fabbricante quando il prodotto macchina, ***ad eccezione delle quasi-macchine***, è immesso sul mercato o messo in servizio al fine di informare l'utilizzatore del prodotto macchina in merito all'uso previsto e corretto di tale prodotto macchina, nonché le informazioni in merito a eventuali precauzioni da adottare quando si utilizza o si installa il prodotto macchina, comprese le informazioni concernenti aspetti di sicurezza ***nonché il mantenimento della sicurezza e dell'idoneità del prodotto macchina per l'intero suo ciclo di vita***;

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – punto 25**

*Testo della Commissione*

25) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che un prodotto macchina è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

*Emendamento*

25) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che un prodotto macchina, ***ad eccezione delle quasi-macchine***, è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – punto 28**

*Testo della Commissione*

28) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del presente regolamento in relazione ai prodotti macchina;

*Emendamento*

28) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del presente regolamento in relazione ai prodotti macchina, ***ad***

*eccezione delle quasi-macchine;*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – punto 30**

###### *Testo della Commissione*

30) "organismo notificato": l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente all'articolo 26 del presente regolamento;

###### *Emendamento*

30) "organismo notificato": l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente all'articolo 24 del presente regolamento;

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – punto 33 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***33 bis) "ciclo di vita": il periodo che va dal momento in cui un prodotto macchina è immesso sul mercato o messo in servizio fino al momento in cui è scartato, compreso il tempo effettivo in cui il prodotto macchina può essere utilizzato e le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio), rottamazione o altre modifiche fisiche o digitali previste dal fabbricante;***

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – punto 33 ter (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***33 ter) "operatore professionale": una persona fisica che utilizza o gestisce un prodotto macchina nell'esercizio della sua attività professionale o del suo lavoro.***

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo

*Testo della Commissione*

Prodotti macchina *che presentano rischi elevati*

*Emendamento*

*Categorie di prodotti macchina soggetti a una specifica procedura di valutazione della conformità*

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. I prodotti macchina che **presentano rischi elevati elencati** nell'allegato I sono soggetti a una procedura specifica di valutazione della conformità, di cui all'articolo 21, **paragrafo 2**.

*Emendamento*

1. I prodotti macchina che **rientrano nelle categorie elencate** nell'allegato I sono soggetti a una procedura specifica di valutazione della conformità, di cui all'articolo 21, **paragrafi 2 e 2 bis**).

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 al fine di modificare l'allegato I in considerazione dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, **includendo nell'elenco dei** prodotti macchina **che presentano rischi elevati** un nuovo prodotto macchina o eliminando un prodotto macchina esistente da tale elenco, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 4.

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 al fine di modificare l'allegato I, **previa consultazione delle pertinenti parti interessate**, in considerazione dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, **aggiungendo all'elenco di categorie di** prodotti macchina **di cui all'allegato I** un nuovo prodotto macchina o eliminando un prodotto macchina esistente da tale elenco, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 4.

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

3. Un prodotto macchina è **incluso nell'elenco dei prodotti macchina che presentano rischi elevati** di cui all'allegato I se pone un rischio per la salute umana tenendo conto della sua progettazione e della sua destinazione d'uso prevista. Un prodotto macchina è eliminato dall'elenco **dei prodotti macchina che presentano rischi elevati** di cui all'allegato I se non pone più tali rischi. Il rischio posto da un determinato prodotto macchina è stabilito sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.

#### *Emendamento*

3. Un prodotto macchina è **aggiunto all'elenco di categorie di prodotti macchina** di cui all'allegato I se pone un rischio per la salute umana tenendo conto della sua progettazione e della sua destinazione d'uso prevista **e del suo uso prevedibile**. Un prodotto macchina è eliminato dall'elenco **di categorie di prodotti macchina** di cui all'allegato I se non pone più tali rischi. Il rischio posto da un determinato prodotto macchina è stabilito sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

4. La Commissione valuta accuratamente i criteri di cui al paragrafo 3 sulla base delle informazioni disponibili. In particolare gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni alla Commissione **quando queste ultime vengono messe a loro disposizione** in relazione alla vigilanza del mercato o in seguito alle preoccupazioni di cui al paragrafo 5:

#### *Emendamento*

4. La Commissione valuta accuratamente i criteri di cui al paragrafo 3 sulla base delle informazioni disponibili. In particolare gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni alla Commissione in relazione alla vigilanza del mercato o in seguito alle preoccupazioni di cui al paragrafo 5:

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) statistiche sugli infortuni causati dal prodotto macchina per i quattro anni precedenti sulla base in particolare di informazioni ottenute dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, il sistema d'informazione rapida (RAPEX) e le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine.

*Emendamento*

d) statistiche sugli infortuni causati dal prodotto macchina per i quattro anni precedenti sulla base in particolare di informazioni ottenute dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, il sistema d'informazione rapida (RAPEX), **la banca dati dell'Unione europea sulle lesioni (IDB)** e le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine.

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Entro il ... [data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 52], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al primo comma.***

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 al fine di integrare il paragrafo 4 del presente articolo specificando gli obblighi degli Stati membri di comunicare informazioni attraverso l'elaborazione di una metodologia comune per la valutazione, l'analisi e le statistiche di cui alle lettere da a) a d), al fine di garantire un livello sufficiente di disponibilità di dati per la***



*valutazione della Commissione di cui al paragrafo 4.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Un prodotto macchina che pone un rischio per la salute umana ai sensi del paragrafo 3 è incluso nell'elenco delle categorie di prodotti macchina di cui all'allegato I, parte A, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:***

***a) per la categoria del prodotto macchina in questione non esistono norme armonizzate o specifiche tecniche che coprano tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;***

***b) esistono rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate e le informazioni comunicate alla Commissione a norma del paragrafo 4 dimostrano il ripetersi di incidenti gravi o mortali o di danni alla salute in relazione a tali rischi residui;***

***c) le statistiche sugli infortuni di cui al paragrafo 4 mettono in luce lacune nelle pertinenti norme armonizzate o specifiche tecniche oppure un'applicazione non corretta delle stesse;***

***d) il grado di incertezza del rischio potenziale connesso a nuovi tipi di macchine o tecnologie.***

***Un prodotto macchina che pone un rischio per la salute umana ai sensi del paragrafo 3 e che non soddisfa nessuna delle condizioni di cui al primo comma è incluso nell'elenco delle categorie di prodotti macchina di cui all'allegato I, parte B, fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 relativo***

*alle obiezioni formali alle norme armonizzate.*

*Nel determinare se un prodotto macchina ponga un rischio per la salute umana a norma del paragrafo 3, la Commissione tiene conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 4.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le quasi-macchine sono messe a disposizione sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili di cui all'allegato III e se il fabbricante ha dichiarato tale conformità nella dichiarazione di incorporazione UE.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 9*

*Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>*

*soppresso*

*Laddove i prodotti macchina contengono un sistema di intelligenza artificiale, al quale si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al regolamento (UE).../..., in relazione a tale sistema di intelligenza artificiale il presente regolamento si applica soltanto per quanto concerne la sua integrazione sicura nella macchina complessiva, in maniera da non compromettere la sicurezza del prodotto macchina nel suo complesso.*

---

<sup>29</sup> + *GU*: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ...

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto macchina, i fabbricanti garantiscono che sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III.

#### *Emendamento*

1. All'atto dell'immissione sul mercato ***o della messa in servizio*** di un prodotto macchina, i fabbricanti garantiscono che sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III.

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. Prima dell'immissione sul mercato di un prodotto macchina, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ("documentazione tecnica") ed eseguono o fanno eseguire le procedure di valutazione della conformità pertinenti di cui all'articolo 21 o all'articolo 22.

#### *Emendamento*

2. Prima dell'immissione sul mercato ***o della messa in servizio*** di un prodotto macchina, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ("documentazione tecnica") ed eseguono o fanno eseguire le procedure di valutazione della conformità pertinenti di cui all'articolo 21 o all'articolo 22.

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione

#### *Emendamento*

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione

di conformità UE, ove pertinente, a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto macchina. Se pertinente, il codice sorgente o la logica programmata integrato/a nella documentazione tecnica è messo/a a disposizione a fronte di una richiesta motivata delle autorità nazionali competenti a condizione che sia necessario/a affinché tali autorità siano in grado di verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III.

di conformità UE **in formato cartaceo o elettronico**, ove pertinente, a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto macchina. Se pertinente, il codice sorgente o la logica programmata integrato/a nella documentazione tecnica è messo/a a disposizione a fronte di una richiesta motivata delle autorità nazionali competenti a condizione che sia necessario/a affinché tali autorità siano in grado di verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III.

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. I fabbricanti garantiscono che sui prodotti macchina da loro immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la natura del prodotto macchina non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto macchina.

#### *Emendamento*

5. I fabbricanti garantiscono che sui prodotti macchina da loro immessi sul mercato **o messi in servizio** sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la natura del prodotto macchina non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto macchina.

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta

#### *Emendamento*

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e **il sito internet o**

elettronica ai quali possono essere contattati sul prodotto macchina oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto macchina. L'indirizzo indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati sul prodotto macchina oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto macchina. L'indirizzo indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto macchina che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto macchina presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto macchina sul mercato, dando in particolare informazioni dettagliate sulla non conformità e su eventuali misure correttive adottate.

#### *Emendamento*

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto macchina che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto macchina presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto macchina sul mercato **o lo hanno messo in servizio**, dando in particolare informazioni dettagliate sulla non conformità e su eventuali misure correttive adottate.

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) mantenere a disposizione delle

#### *Emendamento*

a) mantenere a disposizione delle

autorità nazionali di vigilanza del mercato la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto macchina è stato immesso sul mercato;

autorità nazionali di vigilanza del mercato **per via elettronica** la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto macchina è stato immesso sul mercato;

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto macchina;

#### *Emendamento*

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto macchina. **Ciò può avvenire sia in formato cartaceo che elettronico.**

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati sul prodotto macchina oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto macchina. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

#### *Emendamento*

3. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e **il sito internet o** l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati sul prodotto macchina oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto macchina. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

## Emendamento 66

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012;

*Emendamento*

a) nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 **e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole; e**

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) la Commissione ha richiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma armonizzata per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e **vi sono ritardi indebiti nella procedura** di normazione o la richiesta non è stata accolta da nessuna delle organizzazioni europee di normazione.

*Emendamento*

b) la Commissione ha richiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere una norma armonizzata per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e **la norma richiesta non è stata elaborata entro tre anni dalla richiesta** di normazione o la richiesta non è stata accolta da nessuna delle organizzazioni europee di normazione.

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**La Commissione consulta debitamente tutti i portatori di interessi.**

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Se sono elaborate norme armonizzate per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III e i relativi riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012, le pertinenti specifiche tecniche non si applicano più.*

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato V, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui agli allegati VI, VII, VIII e IX **ed è continuamente aggiornata**. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto macchina è immesso o messo a disposizione.

2. La dichiarazione di conformità UE **deve poter essere compilata elettronicamente**, ha la struttura tipo di cui all'allegato V **e** contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui agli allegati VI, VII, VIII e IX. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto macchina è immesso o messo a disposizione.

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Al fine di certificare la conformità di un prodotto macchina rispetto al presente regolamento, il fabbricante **o il suo mandatario** e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina **applica** una delle

1. Al fine di valutare la conformità di un prodotto macchina rispetto al presente regolamento, il fabbricante e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina **applicano** una delle procedure per la valutazione della



procedure per la valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2 e 3.

conformità di cui ai paragrafi 2, **2 bis** e 3.

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Se il prodotto macchina **presenta rischi elevati ed** è elencato nell'allegato I, il fabbricante **o il suo mandatario** e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina **applica** una delle seguenti procedure:

##### *Emendamento*

2. Se il prodotto macchina è elencato nell'allegato I, **parte A**, il fabbricante e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina **applicano** una delle seguenti procedure:

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. Se il prodotto macchina è elencato nell'allegato I, parte B, ed è stato fabbricato in conformità alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche che coprono tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina applicano una delle seguenti procedure:**

**(a) procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;**

**(b) procedura d'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguita dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;**

**(c) conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX.**

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se il prodotto macchina **non presenta rischi elevati e** non è elencato nell'allegato I, il fabbricante **o il suo mandatario** e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina **applica** la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI.

#### *Emendamento*

3. Se il prodotto macchina non è elencato nell'allegato I, il fabbricante e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina **applicano** la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI.

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli organismi notificati tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole e medie imprese quando definiscono tariffe per la valutazione della conformità **e riducono tali tariffe proporzionalmente agli interessi e alle esigenze specifici di tali imprese.**

#### *Emendamento*

4. Gli organismi notificati tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole e medie imprese quando definiscono tariffe per la valutazione della conformità.

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 22 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Procedure **di valutazione della conformità** per quasi-macchine

#### *Emendamento*

Procedure per quasi-macchine

## Emendamento 77

## Proposta di regolamento

### Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Prima dell'immissione di quasi-macchine sul mercato, il fabbricante di quasi-macchine **o il suo mandatario** si **assicurano** che siano redatti i seguenti documenti:

#### *Emendamento*

1. Prima dell'immissione di quasi-macchine sul mercato, il fabbricante di quasi-macchine si **assicura** che siano redatti i seguenti documenti, **in formato cartaceo o digitale**:

## Emendamento 78

## Proposta di regolamento

### Articolo 22 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Laddove pertinente il fabbricante della quasi-macchina **o il suo mandatario** mette a disposizione dell'autorità nazionale competente, su richiesta di quest'ultima, il codice sorgente o la logica programmata contenuto/a nella documentazione tecnica di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che ciò sia necessario per consentire a tale autorità di verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III. Le istruzioni per l'assemblaggio, di cui al paragrafo 1, lettera b), e la dichiarazione di incorporazione, di cui al paragrafo 1, lettera c), accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione nel prodotto macchina finale e in seguito fanno parte del fascicolo tecnico di tale prodotto macchina.

#### *Emendamento*

2. Laddove pertinente, il fabbricante della quasi-macchina mette a disposizione dell'autorità nazionale competente, su richiesta di quest'ultima, il codice sorgente o la logica programmata contenuto/a nella documentazione tecnica di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che ciò sia necessario per consentire a tale autorità di verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III. Le istruzioni per l'assemblaggio, di cui al paragrafo 1, lettera b), e la dichiarazione di incorporazione **UE** di cui al paragrafo 1, lettera c), accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione nel prodotto macchina finale e in seguito fanno parte del fascicolo tecnico di tale prodotto macchina.

## Emendamento 79

## Proposta di regolamento

### Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

*Testo della Commissione*

4. Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione di un prodotto macchina che essi valutano, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Non è per questo precluso l'uso del prodotto macchina valutato che sia necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o il suo uso per scopi privati.

*Emendamento*

4. Un organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, **né l'importatore, né il distributore**, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione di un prodotto macchina che essi valutano, né il rappresentante **autorizzato** di uno di tali soggetti. Non è per questo precluso l'uso del prodotto macchina valutato che sia necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o il suo uso per scopi privati.

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti macchina, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non svolgono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo è notificato. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

*Emendamento*

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, **nell'importazione, nella distribuzione**, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti macchina, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non svolgono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo è notificato. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità di cui agli allegati VII, VIII e IX e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire **le attività** di valutazione della conformità;

#### *Emendamento*

(a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire **i compiti** di valutazione della conformità;

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere **le attività svolte** in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

#### *Emendamento*

(c) le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere **i compiti svolti** in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto macchina oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici o per la sicurezza dei beni e, se applicabile, per la protezione dell'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto macchina interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

*Emendamento*

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto macchina oggetto del presente regolamento ***non rispetti le prescrizioni di cui nello stesso o*** rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici o per la sicurezza dei beni e, se applicabile, per la protezione dell'ambiente, effettuano una valutazione del prodotto macchina interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che il prodotto macchina non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare ***tutte*** le misure correttive del caso al fine di ***rendere il prodotto macchina conforme alle suddette prescrizioni*** oppure di ***ritirarlo o di richiamarlo dal mercato*** entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cui al primo comma.

*Emendamento*

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che il prodotto macchina non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive ***proporzionate*** del caso, ***come previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020***, al fine di ***porre termine allo stato di non conformità*** oppure di ***eliminare il rischio identificato*** entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cui al primo comma.

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'operatore economico si assicura che siano adottate **tutte** le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti macchina interessati che lo stesso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

*Emendamento*

3. L'operatore economico si assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti macchina interessati che lo stesso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive **adeguate entro il termine** di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato **adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto macchina sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.**

*Emendamento*

4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti **le** misure correttive di cui al paragrafo 1, secondo comma, **entro il termine specificato, o qualora la non conformità o il rischio di cui al paragrafo 1, primo comma, permanga**, le autorità di vigilanza del mercato **garantiscono che il prodotto macchina interessato sia ritirato o richiamato, o che la sua messa a disposizione sul mercato sia vietata o limitata e che il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri ne siano informati senza ritardi.**

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

**Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 5 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, **secondo comma**, comprendono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione del prodotto macchina non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni espresse dall'operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle circostanze seguenti:

#### *Emendamento*

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 comprendono tutti i particolari disponibili, segnatamente i dati necessari all'identificazione del prodotto macchina non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni espresse dall'operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle circostanze seguenti:

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Qualora entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, **secondo comma**, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura **provvisoria** presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

#### *Emendamento*

7. Qualora entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, **paragrafo 2**, e all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, **paragrafi 2 e 4 bis**, e all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla



Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. La delega di potere di cui all'articolo 5, **paragrafo 2**, e all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

4. La delega di potere di cui all'articolo 5, **paragrafi 2 e 4 bis**, e all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, **paragrafo 2**, e dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

#### *Emendamento*

6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, **paragrafi 2 e 4 bis**, e dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal... [30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

#### *Emendamento*

2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal... [48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. ***Fino al ... [42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]*** gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di macchine immesse sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del ... [la data di ***entrata in vigore*** del presente regolamento]. Tuttavia il capo VI del presente regolamento si applica mutatis mutandis a tali macchine in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, comprese le macchine per le quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE a decorrere dal ... [data di ***entrata in vigore*** del presente regolamento].

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di macchine immesse sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del ... [la data di ***applicazione*** del presente regolamento]. Tuttavia il capo VI del presente regolamento si applica mutatis mutandis a tali macchine in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, comprese le macchine per le quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE a decorrere dal ... [data di ***applicazione*** del presente regolamento].

## Emendamento 96

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 50 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino *al ... [42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], fatto salvo il caso in cui scadano prima di tale data.*

*Emendamento*

2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino **alla loro scadenza.**

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 51 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il ... [**54** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è resa pubblica.

*Emendamento*

1. Entro il ... [**72** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è resa pubblica.

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) la procedura di valutazione della conformità applicabile ai prodotti macchina **che presentano rischi elevati** di cui all'allegato I.

*Emendamento*

(b) la procedura di valutazione della conformità applicabile ai prodotti macchina di cui all'allegato I.

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Esso si applica a partire dal ... [**30** mesi dopo la data della sua entrata in vigore].

*Emendamento*

Esso si applica a partire dal ... [**48** mesi dopo la data della sua entrata in vigore].

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – sottotitolo 1**

*Testo della Commissione*

***PRODOTTI MACCHINA AD ALTO  
RISCHIO***

*Emendamento*

***Categorie di prodotti macchina soggetti a  
una specifica procedura di valutazione  
della conformità***

***Parte A***

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

***1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – punto 1 – punto 1.1**

*Testo della Commissione*

***1.1. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;***

*Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 103**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – punto 1.2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1.2. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;**

**soppresso**

## **Emendamento 104**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – punto 1.3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1.3. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;**

**soppresso**

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – punto 1.4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1.4. seghe a lama/e mobile/i durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.**

**soppresso**

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.** *soppresso*

#### **Emendamento 107**

##### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.** *soppresso*

#### **Emendamento 108**

##### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:** *soppresso*

#### **Emendamento 109**

##### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 4 – punto 4.1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- 4.1. seghe a lama/e in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;** *soppresso*

#### **Emendamento 110**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 4 – punto 4.2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4.2. seghe a lama/e montata/e su un  
carrello a movimento alternato.**

**soppresso**

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Macchine combinate dei tipi di cui  
ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la  
lavorazione del legno e di materie con  
caratteristiche fisiche simili.**

**soppresso**

**Emendamento 112**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Tenonatrici a mandrini multipli ad  
avanzamento manuale per la lavorazione  
del legno.**

**soppresso**

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. Fresatrici ad asse verticale,  
"toupies" ad avanzamento manuale per la  
lavorazione del legno e di materie con  
caratteristiche fisiche simili.**

**soppresso**

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.** **soppresso**

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.** **soppresso**

## **Emendamento 116**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 12 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:** **soppresso**

## **Emendamento 117**

### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 12 – punto 12.1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12.1. locomotive e benne di frenatura;** **soppresso**

## **Emendamento 118**



**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 12 – punto 12.2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12.2. armatura semovente idraulica.** **soppresso**

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**19. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.** **soppresso**

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.** **soppresso**

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**21. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.** **soppresso**

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – punto 22**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).**

**soppresso**

### **Emendamento 123**

#### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).**

**soppresso**

### **Emendamento 124**

#### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**24. Software che garantisce funzioni di sicurezza, compresi i sistemi di intelligenza artificiale.**

**24. Sistemi di intelligenza artificiale con comportamento autodeterminante e in evoluzione, che sono un componente di sicurezza e sono sviluppati mediante tecniche e approcci di apprendimento automatico.**

### **Emendamento 125**

#### **Proposta di regolamento Allegato I – punto 25**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**25. Macchine che integrano sistemi di intelligenza artificiale *che garantiscono funzioni* di sicurezza.**

**25. Macchine che integrano sistemi di intelligenza artificiale *con comportamento autodeterminante e in evoluzione come componente* di sicurezza *che non sono stati immessi in modo indipendente sul mercato e che sono sviluppati mediante tecniche e approcci di apprendimento automatico.***

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Allegato I – punto 25 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Parte B**

**25 bis. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:**

**25 bis.1. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;**

**25 bis.2. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;**

**25 bis.3. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;**

**25 bis.4. seghe a lama/e mobile/i durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.**

**25 ter. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.**

**25 quater. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.**

**25 quinquies. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:**

*25 quinquies.1. seghe a lama/e in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;*

*25 quinquies.2. seghe a lama/e montata/e su un carrello a movimento alternato.*

*25 sexies. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 25 bis a 25 quinquies e al punto 25 octies per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.*

*25 septies. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.*

*25 octies. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.*

*25 nonies. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.*

*25 decies. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.*

*25 undecies. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:*

*25 undecies.1. locomotive e benne di frenatura;*

*25 undecies.2. armatura semovente idraulica.*

*25 duodecies. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.*

*25 terdecies. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 25 nonies e 25 decies.*

*25 quaterdecies. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.*

*25 quindecies. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).*

*25 sexdecies. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).*

## Emendamento 127

### Proposta di regolamento Allegato II – punto 18

#### *Testo della Commissione*

18. **Software che garantisce funzioni di sicurezza, compresi i** sistemi di intelligenza artificiale.

#### *Emendamento*

18. Sistemi di intelligenza artificiale **con comportamento autodeterminante e in evoluzione, che sono un componente di sicurezza e sono sviluppati mediante tecniche e approcci di apprendimento automatico.**

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il fabbricante di un prodotto macchina, **o il suo mandatario**, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono il prodotto macchina. Il prodotto macchina deve inoltre essere progettato e costruito per prevenire e ridurre al minimo tutti i rischi pertinenti, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

#### *Emendamento*

1. Il fabbricante di un prodotto macchina deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono il prodotto macchina. Il prodotto macchina deve inoltre essere progettato e costruito per prevenire e ridurre al minimo tutti i rischi pertinenti, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – comma 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui al primo comma, il fabbricante **o il suo mandatario**:

#### *Emendamento*

Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui al primo comma, il fabbricante:

## Emendamento 130

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – punto 1 – comma 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) individua i pericoli cui può dare origine il prodotto macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, compresi i pericoli che possono essere generati durante il ciclo di vita del prodotto macchina prevedibili al momento dell'immissione del prodotto macchina sul mercato come un'evoluzione prevista del suo comportamento o della sua logica in evoluzione totale o parziale in ragione del fatto che tale prodotto macchina è progettato per funzionare con livelli variabili di autonomia. ***A tale riguardo, laddove il prodotto macchina integri un sistema di intelligenza artificiale, la valutazione del rischio della macchina deve considerare la valutazione del rischio per tale sistema di intelligenza artificiale effettuata ai sensi del regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio+ su un approccio europeo all'intelligenza artificiale<sup>+30</sup>,***

---

<sup>30</sup> + *GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.*

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – punto 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della

##### *Emendamento*

(c) individua i pericoli cui può dare origine il prodotto macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, compresi i pericoli che possono essere generati durante il ciclo di vita del prodotto macchina prevedibili al momento dell'immissione del prodotto macchina sul mercato come un'evoluzione prevista del suo comportamento o della sua logica in evoluzione totale o parziale in ragione del fatto che tale prodotto macchina è progettato per funzionare con livelli variabili di autonomia;

salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per il prodotto macchina in questione, allorché viene utilizzato nelle condizioni previste dal fabbricante, **o dal suo mandatario**, o in condizioni anormali prevedibili. Tuttavia il principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura dei prodotti macchina e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.

salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per il prodotto macchina in questione, allorché viene utilizzato nelle condizioni previste dal fabbricante, o in condizioni anormali prevedibili. Tuttavia il principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura dei prodotti macchina e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.

## Emendamento 132

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) Per progettazione e costruzione, i prodotti macchina devono essere atti a funzionare, ad essere azionati, ad essere regolati e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente **prevedibile**. Le misure di protezione devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile del prodotto macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.

##### *Emendamento*

(a) Per progettazione e costruzione, i prodotti macchina devono essere atti a funzionare, ad essere azionati, ad essere regolati e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto **dell'uso o dell'uso scorretto** ragionevolmente **prevedibili**. Le misure di protezione devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile del prodotto macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.

## Emendamento 133

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – lettera b – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante **o il suo mandatario** deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:

##### *Emendamento*

(b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:

## Emendamento 134

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) In sede di progettazione e di costruzione del prodotto macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, **o il suo mandatario**, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto del prodotto macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Il prodotto macchina deve essere progettato e costruito in modo da evitare che sia utilizzato in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso del prodotto macchina che potrebbero presentarsi, in base all'esperienza.

##### *Emendamento*

(c) In sede di progettazione e di costruzione del prodotto macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto del prodotto macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Il prodotto macchina deve essere progettato e costruito in modo da evitare che sia utilizzato in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso del prodotto macchina che potrebbero presentarsi, in base all'esperienza.

## Emendamento 135

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) Il prodotto macchina deve essere progettato e costruito in modo tale da consentire **all'utilizzatore** di verificare le funzioni di sicurezza; **inoltre** il prodotto macchina deve essere fornito completo di tutte le attrezzature e gli accessori speciali e, se del caso, della descrizione delle procedure di prova funzionale specifiche, essenziali per poterlo verificare, regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarlo in condizioni di sicurezza.

##### *Emendamento*

(e) Il prodotto macchina deve essere progettato e costruito in modo tale da consentire di verificare le funzioni di sicurezza. Il prodotto macchina deve essere fornito completo di tutte le attrezzature e gli accessori speciali e, se del caso, della descrizione delle procedure di prova funzionale specifiche, essenziali per poterlo verificare, regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarlo in condizioni di sicurezza.

## Emendamento 136



## Proposta di regolamento

### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.5 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Durante il trasporto del prodotto macchina e/o dei suoi elementi non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né pericoli dovuti all'instabilità se il prodotto macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni.

#### *Emendamento*

Durante il trasporto del prodotto macchina o dei suoi elementi non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né pericoli dovuti all'instabilità se il prodotto macchina o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni.

## Emendamento 137

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e **le tensioni psichiche e fisiche (stress)** dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:

#### *Emendamento*

Nelle condizioni d'uso previste devono essere **eliminati o** ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e **lo sforzo fisico e cognitivo** dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:

## Emendamento 138

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – comma 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina;

#### *Emendamento*

(c) evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina **consentendo adattamenti**;

## Emendamento 139

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.6 – comma 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

(f) adeguare un prodotto macchina dotato di un comportamento destinato ad evolvere integralmente o parzialmente oppure di una logica progettata per funzionare con livelli variabili di autonomia affinché risponda alle persone adeguatamente e appropriatamente (verbalmente attraverso parole e non verbalmente attraverso gesti, espressioni facciali o movimento del corpo) e comunichi le sue azioni pianificate (cosa farà e perché) agli operatori in maniera comprensibile.

*Emendamento*

(f) adeguare un prodotto macchina dotato di un comportamento destinato ad evolvere integralmente o parzialmente oppure di una logica progettata per funzionare con livelli variabili di autonomia affinché risponda alle persone adeguatamente e appropriatamente (***ad esempio***, verbalmente attraverso parole e non verbalmente attraverso gesti, espressioni facciali o movimento del corpo) e comunichi le sue azioni pianificate (***ad esempio***, cosa farà e perché) agli operatori in maniera comprensibile.

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.7 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai gas di scarico *e/o* dalla mancanza di ossigeno.

*Emendamento*

Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio derivante dai gas di scarico o dalla mancanza di ossigeno.

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.7 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita *e/o* attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire un rapido abbandono del prodotto macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale.

*Emendamento*

Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata, costruita o attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire un rapido abbandono del prodotto macchina. Si deve inoltre, se del caso, prevedere un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita normale.

## Emendamento 142

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.1 – punto 1.1.9 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

I componenti hardware per il collegamento che sono fondamentali affinché il prodotto macchina rispetti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti devono essere progettati in modo tale da essere adeguatamente protetti da un'alterazione accidentale o intenzionale. Il prodotto macchina deve raccogliere prove in merito a un intervento legittimo o illegittimo su tali componenti hardware.

##### *Emendamento*

I componenti hardware ***pertinenti*** per il collegamento ***o l'accesso a un software*** che sono fondamentali affinché il prodotto macchina rispetti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti devono essere progettati in modo tale da essere adeguatamente protetti da un'alterazione accidentale o intenzionale. Il prodotto macchina deve raccogliere prove in merito a un intervento legittimo o illegittimo su tali componenti hardware.

## Emendamento 143

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) riescano a resistere, se del caso, a circostanze e rischi, a previste sollecitazioni di servizio e ad influssi esterni intenzionali o meno, ***compresi tentativi deliberati*** da parte di terzi ***di creare*** una situazione pericolosa;

##### *Emendamento*

(a) riescano a resistere, se del caso, a circostanze e rischi, a previste sollecitazioni di servizio e ad influssi esterni intenzionali o meno, ***compreso l'uso scorretto prevedibile*** da parte di terzi ***che crei*** una situazione ***o una funzione potenzialmente*** pericolosa;

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) le funzioni di sicurezza non possano essere modificate oltre i limiti definiti dal fabbricante nella valutazione dei rischi del prodotto macchina. La definizione dei limiti delle funzioni di

##### *Emendamento*

(d) le funzioni di sicurezza non possano essere modificate ***o aggiornate*** oltre i limiti definiti dal fabbricante nella valutazione dei rischi del prodotto macchina. La definizione dei limiti delle

sicurezza deve costituire parte della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante, così come qualsiasi modifica alle impostazioni o alle norme generate dal prodotto macchina o dagli operatori, considerando anche *la fase di* apprendimento, che non può andare oltre i limiti affrontati nella valutazione dei rischi;

funzioni di sicurezza deve costituire parte della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante, così come qualsiasi modifica alle impostazioni o alle norme generate dal prodotto macchina o dagli operatori, considerando anche *il suo sviluppo sulla base dell'*apprendimento *automatico*, che non può andare oltre i limiti affrontati nella valutazione dei rischi;

## **Emendamento 145**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 4 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) devono essere evitate le modifiche delle impostazioni o delle norme, generate dal prodotto macchina o dagli operatori che riguardano anche *la fase* di apprendimento, laddove dette modifiche possano portare a situazioni pericolose;

#### *Emendamento*

(c) devono essere evitate le modifiche delle impostazioni o delle norme, generate dal prodotto macchina o dagli operatori che riguardano anche *il processo* di apprendimento *automatico*, laddove dette modifiche possano portare a situazioni pericolose;

## **Emendamento 146**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2 – comma 4**

#### *Testo della Commissione*

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

#### *Emendamento*

Se, nonostante le precauzioni prese, sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

## **Emendamento 147**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7 – titolo**

*Testo della Commissione*

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili e  
*alle tensioni psichiche*

*Emendamento*

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili e  
*agli sforzi cognitivi*

**Emendamento 148**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7 – comma 4 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La prevenzione di rischi derivanti da contatto che determinano situazioni di pericolo e *le tensioni psichiche* che possono essere causate dall'interazione con la macchina deve essere adeguata in relazione a:

*Emendamento*

La prevenzione di rischi derivanti da contatto che determinano situazioni di pericolo e *gli sforzi cognitivi* che possono essere causati dall'interazione con la macchina deve essere adeguata in relazione a:

**Emendamento 149**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.3 – punto 1.3.7 – comma 5**

*Testo della Commissione*

*Il prodotto macchina dotato di un comportamento destinato ad evolvere integralmente o parzialmente o di una logica progettata per funzionare con livelli variabili di autonomia deve essere adatto a rispondere alle persone in modo adeguato e appropriato (verbalmente attraverso parole e non verbalmente attraverso gesti, espressioni facciali o movimento del corpo) e a comunicare le sue azioni pianificate (cosa farà e perché) agli operatori in maniera comprensibile.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.5 – punto 1.5.1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2014/35/UE si applicano ai prodotti macchina. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato *e/o* la messa in servizio di un prodotto macchina in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal presente regolamento.

*Emendamento*

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2014/35/UE si applicano ai prodotti macchina. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato o la messa in servizio di un prodotto macchina in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal presente regolamento.

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.5 – punto 1.5.4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi *e/o* sui loro carter. Le stesse indicazioni devono figurare sugli elementi mobili *e/o* sui loro carter, qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.

*Emendamento*

Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi o sui loro carter. Le stesse indicazioni devono figurare sugli elementi mobili o sui loro carter, qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Nel caso di macchine nelle quali le persone devono entrare per azionarle, effettuare la regolazione, la manutenzione o la pulizia, gli accessi a tali macchine ***devono essere dimensionati e adattati per l'uso di attrezzature di soccorso*** in modo tale da garantire un soccorso tempestivo alle persone.

*Emendamento*

Nel caso di macchine nelle quali le persone devono entrare per azionarle, effettuare la regolazione, la manutenzione o la pulizia, gli accessi a tali macchine ***sono progettati*** in modo tale da ***poter*** garantire un soccorso ***d'emergenza*** tempestivo alle persone.

## Emendamento 153

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.7 – punto 1.7.4 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da personale specializzato incaricato dal fabbricante **o dal suo mandatario** possono essere fornite in una sola lingua ufficiale dell'Unione compresa da detto personale.

##### *Emendamento*

In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da personale specializzato incaricato dal fabbricante possono essere fornite in una sola lingua ufficiale dell'Unione compresa da detto personale.

## Emendamento 154

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.7 – punto 1.7.4 – comma 4 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) presentare le istruzioni in un formato che consente all'utilizzatore finale di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di avaria della macchina. Tale requisito si applica anche a un prodotto macchina per il quale il manuale delle istruzioni sia integrato nel software di detto prodotto macchina. **Principi generali di redazione**

##### *Emendamento*

(c) presentare le istruzioni in un formato che consente all'utilizzatore finale di scaricarle **durante l'intero ciclo di vita del prodotto macchina** e salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di avaria della macchina. Tale requisito si applica anche a un prodotto macchina per il quale il manuale delle istruzioni sia integrato nel software di detto prodotto macchina.

## Emendamento 155

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 1 – punto 1.7 – punto 1.7.4 – punto 1.7.4.2 – punto 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) la dichiarazione di conformità UE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità UE, i dati relativi al prodotto macchina ma non necessariamente il numero di serie e la

##### *Emendamento*

(c) la dichiarazione di conformità UE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità UE, i dati relativi al prodotto macchina ma non necessariamente il numero di serie e la

firma oppure l'indirizzo internet visitando il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE;

firma oppure l'indirizzo internet visitando il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE ***durante l'intero ciclo di vita del prodotto macchina;***

## **Emendamento 156**

### **Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – punto 2.2 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2.2. MACCHINE PORTATILI  
TENUTE *E/O* CONDOTTE A MANO

2.2. MACCHINE PORTATILI  
TENUTE O CONDOTTE A MANO

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le macchine portatili tenute *e/o* condotte a mano devono:

Le macchine portatili tenute o condotte a mano devono:

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo *e/o* al mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile, occorre prendere disposizioni compensative;

(c) essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo o al mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile, occorre prendere disposizioni compensative;

## **Emendamento 159**



## **Proposta di regolamento**

### **Allegato III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – comma 1 – lettera e**

#### *Testo della Commissione*

(e) disporre di un dispositivo o un sistema di scarico collegato, con una presa di collegamento di estrazione o un sistema equivalente per captare o ridurre le emissioni di sostanze pericolose. Il presente requisito non si applica quando la sua applicazione comporterebbe la creazione di un nuovo rischio, quando la funzione principale della macchina consiste nella polverizzazione di sostanze pericolose e non si applica nemmeno alle emissioni dei motori a combustione interna. ***Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale che l'avvio e l'arresto delle macchine siano facili e agevoli.***

#### *Emendamento*

(e) disporre di un dispositivo o un sistema di scarico collegato, con una presa di collegamento di estrazione o un sistema equivalente per captare o ridurre le emissioni di sostanze pericolose. Il presente requisito non si applica quando la sua applicazione comporterebbe la creazione di un nuovo rischio, quando la funzione principale della macchina consiste nella polverizzazione di sostanze pericolose e non si applica nemmeno alle emissioni dei motori a combustione interna. ***Quando l'uso di dispositivi esterni non è possibile, le informazioni sull'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) sono fornite a corredo delle istruzioni.***

## **Emendamento 160**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – parte 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1 – comma 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale che l'avvio e l'arresto delle macchine siano facili e agevoli.***

## **Emendamento 161**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – parte 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

Se c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina e l'ambiente circostante in caso

Se c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina e l'ambiente circostante in caso

di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, la macchina deve essere progettata o munita di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili o all'interno della struttura di protezione, senza opporsi ai movimenti necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura. Detti sistemi di ritenuta o soluzioni *non devono essere* montati se accrescono i rischi.

di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, la macchina deve essere progettata o munita di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili o all'interno della struttura di protezione, senza opporsi ai movimenti necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura. Detti sistemi di ritenuta o soluzioni **tengono conto dei principi dell'ergonomia e non sono** montati se accrescono i rischi.

## Emendamento 162

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Deve essere emesso un segnale visivo **o** sonoro presso il posto di guida per avvisare il conducente quando il sistema di ritenuta non è **attivo**.

##### *Emendamento*

Deve essere emesso un segnale visivo **e** sonoro presso il posto di guida per avvisare il conducente quando **si trova in posizione di guida e** il sistema di ritenuta non è **in uso**.

## Emendamento 163

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – parte 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

I prodotti macchina mobili autonomi devono disporre di una funzione di controllo di supervisione specifica per la modalità autonoma. Tale funzione deve consentire all'operatore di ricevere da remoto informazioni dalla macchina. La funzione di controllo di supervisione deve consentire soltanto azioni per arrestare e avviare la macchina da remoto. Deve **inoltre essere progettata e costruita in maniera tale da consentire tali azioni**

##### *Emendamento*

I prodotti macchina mobili autonomi devono disporre di una funzione di controllo di supervisione specifica per la modalità autonoma. Tale funzione deve consentire all'operatore di ricevere da remoto informazioni dalla macchina. La funzione di controllo di supervisione deve consentire soltanto azioni per arrestare e avviare la macchina da remoto **e deve includere una funzione che consenta all'operatore di portare la macchina in**

*soltanto quando il conducente può vedere direttamente o indirettamente la zona di movimento e di lavorazione della macchina e i dispositivi di protezione sono operativi.*

*stato di sicurezza.*

#### **Emendamento 164**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 3 – punto 3.3 – punto 3.3.3 – comma 6 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

I prodotti macchina mobili autonomi devono essere conformi *alle* seguenti condizioni:

###### *Emendamento*

I prodotti macchina mobili autonomi devono essere conformi *almeno a una delle* seguenti *due* condizioni:

#### **Emendamento 165**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 4 – punto 4.1 – punto 4.1.3 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Il fabbricante *o il suo mandatario* si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza.

###### *Emendamento*

Il fabbricante si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza.

#### **Emendamento 166**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – parte 4 – punto 4.3 – punto 4.3.1 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un

###### *Emendamento*

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un

insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione della relativa **attestazione**.

insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione della relativa **dichiarazione di conformità**.

## Emendamento 167

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte A – comma 2 – lettera o

##### *Testo della Commissione*

(o) per un prodotto macchina alimentato da sensori, azionato da remoto o autonomo, se le operazioni relative alla sicurezza sono controllate da dati provenienti da sensori, una descrizione, se del caso, delle caratteristiche generali, delle capacità e delle limitazioni del sistema, dei dati, dello sviluppo, delle prove e della convalida dei processi utilizzati, **fatti salvi i requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup> se il software relativo alla sicurezza comprende un sistema di intelligenza artificiale;**

---

<sup>33</sup> + *GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.*

## Emendamento 168

### Proposta di regolamento

#### Allegato IV – parte B – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) una descrizione completa della quasi-macchina e **del suo uso previsto;**

##### *Emendamento*

(a) una descrizione completa della quasi-macchina e **della sua funzione**

*prevista ove incorporata o assemblata ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi;*

## **Emendamento 169**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato IV – parte B – comma 2 – lettera j**

##### *Testo della Commissione*

(j) *una copia delle istruzioni di assemblaggio* per la quasi-macchina di cui *al punto 1.7.4 dell'allegato III*;

##### *Emendamento*

(j) *la dichiarazione di incorporazione UE* per la quasi-macchina di cui *all'allegato V e le pertinenti istruzioni di assemblaggio per detta macchina di cui all'allegato X*;

## **Emendamento 170**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato IV – parte B – comma 2 – lettera k**

##### *Testo della Commissione*

(k) nel caso di *prodotti* quasi-macchine *fabbricati* in serie, disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità *del prodotto* quasi-macchina rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.

##### *Emendamento*

(k) nel caso di quasi-macchine *fabbricate* in serie, disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità *della* quasi-macchina rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.

## **Emendamento 171**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato IV – parte B – comma 2 – lettera m**

##### *Testo della Commissione*

(m) per una quasi-macchina alimentata da sensori, azionata da remoto o autonoma, se le operazioni relative alla sicurezza sono controllate da dati provenienti da sensori, una descrizione, se del caso, delle caratteristiche generali, delle capacità e delle limitazioni del sistema, dei dati, dello

##### *Emendamento*

(m) per una quasi-macchina alimentata da sensori, azionata da remoto o autonoma, se le operazioni relative alla sicurezza sono controllate da dati provenienti da sensori, una descrizione, se del caso, delle caratteristiche generali, delle capacità e delle limitazioni del sistema, dei dati, dello

sviluppo, delle prove e della convalida dei processi utilizzati, *fatti salvi i requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>34</sup> *se il software relativo alla sicurezza comprende un sistema di intelligenza artificiale;*

sviluppo, delle prove e della convalida dei processi utilizzati;

---

<sup>34</sup> + *GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.*

## Emendamento 172

### Proposta di regolamento Allegato V – punto 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'indirizzo presso il quale *il prodotto* macchina è *installato* in modo permanente soltanto per i prodotti macchina di sollevamento installati in un edificio o in una struttura:

#### *Emendamento*

3. L'indirizzo presso il quale *la* macchina è *installata* in modo permanente soltanto per i prodotti macchina di sollevamento installati in un edificio o in una struttura:

## Emendamento 173

### Proposta di regolamento Allegato V – punto 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

#### *Emendamento*

6. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 5 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

## Emendamento 174

### Proposta di regolamento Allegato IX – punto 3 – punto 3.3 – comma 3

*Testo della Commissione*

La decisione deve essere notificata al fabbricante **o al suo mandatario**.

*Emendamento*

La decisione deve essere notificata al fabbricante.

**Emendamento 175**

**Proposta di regolamento  
Allegato IX – punto 5 – titolo**

*Testo della Commissione*

5. Marcatura **di conformità** e dichiarazione di conformità

*Emendamento*

5. Marcatura **CE** e dichiarazione di conformità **UE**

**Emendamento 176**

**Proposta di regolamento  
Allegato IX – punto 5 – punto 5.1**

*Testo della Commissione*

5.1. Il fabbricante deve apporre a ciascun prodotto che risulti conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento la **necessaria** marcatura **di conformità quale prevista nel presente regolamento** e, sotto la responsabilità dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

*Emendamento*

5.1. Il fabbricante deve apporre a ciascun prodotto **macchina** che risulti conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento la marcatura **CE** e, sotto la responsabilità dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

**Emendamento 177**

**Proposta di regolamento  
Allegato IX – punto 5 – punto 5.2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto macchina e la deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il

*Emendamento*

5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità **UE** per ciascun modello del prodotto macchina e la deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il

prodotto macchina è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità deve identificare il modello di prodotto per cui è stata compilata.

prodotto macchina è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità **UE** deve identificare il modello di prodotto per cui è stata compilata.

### **Emendamento 178**

#### **Proposta di regolamento Allegato IX – punto 5 – punto 5.2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Una copia **di tale** dichiarazione deve essere messa a disposizione delle autorità pertinenti su richiesta.

##### *Emendamento*

Una copia **della** dichiarazione **di conformità UE** deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

### **Emendamento 179**

#### **Proposta di regolamento Allegato X – comma 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Le istruzioni per l'assemblaggio possono essere fornite dal fabbricante in formato digitale.***



## MOTIVAZIONE

La direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (in appresso "direttiva macchine") stabilisce un quadro normativo per l'immissione delle macchine sul mercato unico, garantendone la libera circolazione e assicurando un livello elevato di protezione per gli utilizzatori e le altre persone esposte ai prodotti macchina.

Il 21 aprile 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva macchine. La proposta di revisione è giunta 15 anni dopo l'adozione della direttiva, attualmente in vigore, nel contesto del programma di lavoro della Commissione del 2020 nel quadro della priorità "Un'Europa pronta per l'era digitale". Parallelamente, la Commissione ha proposto una nuova legge sull'intelligenza artificiale, con l'obiettivo principale di tenere conto dei cambiamenti della transizione digitale e dell'impatto delle nuove tecnologie sulla legislazione dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti.

Dal momento che il settore delle macchine costituisce una parte fondamentale del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia dell'UE, il relatore ritiene molto importante esaminare con la dovuta attenzione le modifiche al suo quadro legislativo al fine di garantire una ripresa sostenibile dalla crisi della COVID-19, favorendo nel contempo l'innovazione e lo sviluppo di nuovi progetti, e di salvaguardare la competitività dei produttori e dei progettisti europei in condizioni di parità a livello globale.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un regolamento sui prodotti macchina e sostiene pienamente il suo allineamento al **nuovo quadro legislativo**, in quanto garantisce la coerenza rispetto agli altri atti legislativi in materia di sicurezza dei prodotti e la trasparenza orizzontale. Il relatore sostiene altresì la **conversione della direttiva in regolamento**, in quanto ciò agevolerebbe l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione e dunque la libera circolazione delle merci.

In fase di elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha condotto un'ampia consultazione con le parti interessate, ascoltando le opinioni e le esigenze dei fabbricanti, degli organismi notificati e dei consumatori e, inoltre, discutendo la proposta con la Commissione.

Su tale base, il relatore propone le seguenti principali modifiche alla proposta della Commissione.

### 1. Ambito di applicazione e definizioni

Il relatore propone di precisare l'ambito di applicazione, in particolare per quanto riguarda l'esclusione dei veicoli a motore dal regolamento. Inoltre, propone di chiarire diverse definizioni, tra cui "componente di sicurezza", "modifica sostanziale" e "fabbricante", e suggerisce nuove definizioni di "prodotto macchina", "funzione di sicurezza", "documentazione tecnica" e "ciclo di vita" al fine di favorire una migliore comprensione del dispositivo.

Dato che il regolamento si applica ai prodotti macchina, i quali, conformemente alla proposta

della Commissione, comprendono anche le quasi-macchine, il relatore ritiene importante distinguere in modo più chiaro le definizioni concernenti le quasi-macchine da quelle relative ad altre categorie di prodotti macchina.

È opportuno operare tale distinzione anche in relazione ai requisiti per i prodotti macchina in generale e quelli per le quasi-macchine, nonché agli obblighi degli operatori economici, comprese le procedure di valutazione della conformità.

## **2. Prodotti macchina che presentano rischi elevati**

Il relatore propone la sostituzione del termine "prodotti macchina che presentano rischi elevati" con "prodotti macchina che presentano potenzialmente rischi elevati" nell'intero testo, in quanto ritiene che i prodotti macchina immessi oggi sul mercato non presentino un rischio elevato a priori, bensì solo in determinate situazioni.

Inoltre, per quanto riguarda il potere della Commissione di adottare atti delegati per modificare l'allegato I in cui sono elencati i prodotti macchina che presentano potenzialmente rischi elevati, il relatore propone che tali atti delegati si applichino a partire da 36 mesi dalla loro entrata in vigore, cosicché i fabbricanti abbiano tempo sufficiente per adeguare la loro progettazione e produzione.

Il relatore sottolinea che i prodotti macchina devono essere conformi ai **requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute** quando vengono immessi sul mercato o messi in servizio.

Infine, nell'allegato III il relatore precisa che il sistema di comando da remoto per la funzione di controllo di supervisione delle operazioni autonome dovrebbe essere attuato soltanto come opzione, garantendo che le azioni a distanza non incrementino il livello di rischio.

## **3. Valutazione della conformità dei prodotti macchina che presentano potenzialmente rischi elevati**

Il relatore propone di mantenere la possibilità per i fabbricanti di applicare anche la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI per i prodotti macchina che presentano potenzialmente rischi elevati, in quanto non è convinto che vi siano argomenti sufficienti per eliminare tale opzione, tenendo presente sia la sicurezza dei prodotti macchina che la competitività e la flessibilità per l'innovazione del settore delle macchine. Mantenere la possibilità di ricorrere a tale procedura è inoltre di particolare importanza per le PMI.

Il relatore ritiene altresì che il mandatario del fabbricante non dovrebbe essere incaricato di garantire la valutazione della conformità dei prodotti macchina o essere responsabile di preparare la documentazione tecnica. Il fabbricante dovrebbe essere l'unico responsabile di tali compiti, conformemente alle disposizioni del nuovo quadro legislativo.

## **4. Facoltà della Commissione di adottare specifiche tecniche**

Per quanto concerne la proposta della Commissione relativa alla sua facoltà di adottare in via eccezionale atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in assenza di norme armonizzate, il relatore propone che tali specifiche tecniche non si applichino qualora siano elaborate norme armonizzate in futuro.

Inoltre, il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe avere la facoltà di elaborare specifiche tecniche solo laddove gli enti normatori europei non hanno adottato norme armonizzate a tre anni dalla richiesta di normazione.

## **5. Documentazione**

Tutta la documentazione tecnica pertinente, le istruzioni per l'assemblaggio e le dichiarazioni dovrebbero essere fornite in formato digitale o cartaceo e, se messe a disposizione in formato digitale, dovrebbero rimanere accessibili durante l'intero ciclo di vita del prodotto macchina.

## **6. Vigilanza del mercato**

Il relatore precisa i diritti delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e i doveri degli operatori economici nel caso in cui un prodotto macchina non sia conforme ai requisiti del regolamento in questione o presenti un rischio. Nel contempo, si adopera per allineare le disposizioni relative alla vigilanza del mercato al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.

## **7. Termini e disposizioni transitorie**

Il relatore propone di prorogare il termine per l'abrogazione della direttiva 2006/42/CE da 30 a 48 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Analogamente, il periodo transitorio è esteso da 42 a 60 mesi e il termine per la presentazione della prima relazione della Commissione sulla valutazione del regolamento è prorogato da 54 a 72 mesi. Infine, la data di applicazione del regolamento è rinviata da 30 a 48 mesi dopo la sua entrata in vigore.

8.3.2022

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina (COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

Relatrice per parere: Marianne Vind

### EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di regolamento Considerando 2

###### *Testo della Commissione*

(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia dell'Unione. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.

###### *Emendamento*

(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia dell'Unione. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. ***In tale contesto e in vista dell'imminente attuazione del nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 e del relativo approccio "zero vittime" (Vision Zero) ai decessi correlati al lavoro, uno degli obiettivi del presente regolamento è***

*definire requisiti ambiziosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i prodotti macchina.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Per garantire buone condizioni di lavoro e luoghi di lavoro sicuri sono essenziali requisiti di alto livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è essenziale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in fase di installazione e utilizzo dei prodotti macchina. I datori di lavoro, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori rivestono un ruolo importante nell'attuazione e nel monitoraggio dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. È opportuno coinvolgerli strettamente in tutte le fasi pertinenti delle valutazioni dei rischi e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) Nel settore delle macchine, circa il 98 % delle imprese è costituito da piccole o medie imprese (PMI). Al fine di ridurre l'onere normativo per le PMI, gli organismi notificati dovrebbero adeguare le tariffe per le valutazioni della conformità e ridurle proporzionalmente agli interessi e alle esigenze specifici di tali imprese.

(24) Nel settore delle macchine, circa il 98 % delle imprese è costituito da piccole o medie imprese (PMI). Al fine di ridurre l'onere normativo per le PMI, gli organismi notificati dovrebbero adeguare le tariffe per le valutazioni della conformità e ridurle proporzionalmente agli interessi e alle esigenze specifici di tali imprese. ***I requisiti in materia di salute e sicurezza di***

*cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutte le imprese.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 25**

###### *Testo della Commissione*

(25) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti macchina rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, in modo da garantire un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, ove applicabile, la protezione dell'ambiente, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

###### *Emendamento*

(25) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti macchina rispetto ai requisiti di cui al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, in modo da garantire un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, ***in particolare dei lavoratori e degli utilizzatori***, e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, ove applicabile, la protezione dell'ambiente, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 32**

###### *Testo della Commissione*

(32) Occorre garantire che i prodotti macchina provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché per la sicurezza dei beni e, ove applicabile, per la protezione dell'ambiente, così come, in particolare, che le opportune procedure di valutazione della conformità siano state effettuate dai fabbricanti per quanto riguarda tali prodotti macchina. Di conseguenza è opportuno prevedere che gli

###### *Emendamento*

(32) Occorre garantire che i prodotti macchina provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, ***in particolare dei lavoratori e degli utilizzatori***, e, se del caso, degli animali domestici nonché per la sicurezza dei beni e, ove applicabile, per la protezione dell'ambiente, così come, in particolare, che le opportune procedure di valutazione della conformità siano state effettuate dai fabbricanti per quanto riguarda tali prodotti

importatori debbano garantire che i prodotti macchina da essi immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché per la sicurezza dei beni e, se applicabile, per la protezione dell'ambiente. Per lo stesso motivo è altresì opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state eseguite procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica predisposta dai fabbricanti siano disponibili per controlli da parte delle autorità nazionali competenti.

macchina. Di conseguenza è opportuno prevedere che gli importatori debbano garantire che i prodotti macchina da essi immessi sul mercato siano conformi ai requisiti del presente regolamento e non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché per la sicurezza dei beni e, se applicabile, per la protezione dell'ambiente. Per lo stesso motivo è altresì opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state eseguite procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica predisposta dai fabbricanti siano disponibili per controlli da parte delle autorità nazionali competenti.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) Al fine di assicurare la salute e la sicurezza degli utilizzatori del prodotto macchina, gli operatori economici dovrebbero garantire che tutta la documentazione pertinente, quali le istruzioni per l'uso, contenga informazioni precise e comprensibili, sia al contempo facilmente comprensibile, tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni del comportamento dell'utilizzatore finale, e sia il più possibile aggiornata. Nel caso in cui i prodotti macchina siano messi a disposizione sul mercato in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni e le informazioni dovrebbero accompagnare l'unità minima disponibile in commercio.

#### *Emendamento*

(35) Al fine di assicurare la salute e la sicurezza degli utilizzatori del prodotto macchina, gli operatori economici dovrebbero garantire che tutta la documentazione pertinente, quali le istruzioni per l'uso, contenga informazioni precise e comprensibili, sia al contempo facilmente comprensibile **e disponibile in tutte le lingue pertinenti**, tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni del comportamento dell'utilizzatore finale, e sia il più possibile aggiornata. Nel caso in cui i prodotti macchina siano messi a disposizione sul mercato in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni e le informazioni dovrebbero accompagnare l'unità minima disponibile in commercio.

## Emendamento 7

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 39**

*Testo della Commissione*

(39) Il presente regolamento dovrebbe **limitarsi a** definire i requisiti **essenziali** di sicurezza e di tutela della salute, integrati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di prodotti macchina. Al fine di agevolare la valutazione della conformità rispetto a tali requisiti di sicurezza e tutela della salute, è necessario conferire una presunzione di conformità alle macchine conformi alle norme armonizzate che vengono sviluppate e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti.

---

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 39 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(39) Il presente regolamento dovrebbe definire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, integrati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di prodotti macchina. Al fine di agevolare la valutazione della conformità rispetto a tali requisiti di sicurezza e tutela della salute, è necessario conferire una presunzione di conformità alle macchine conformi alle norme armonizzate che vengono sviluppate e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti.

---

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

**(39 bis) La Commissione, in  
cooperazione con l'Agenzia europea per**



*la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), dovrebbe istituire un meccanismo di allerta nella struttura istituzionale esistente per identificare tempestivamente in futuro le carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel presente regolamento, in particolare nel contesto della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. La Commissione dovrebbe inoltre aggiornare ed estendere la banca dati sugli infortuni (IDB)<sup>1</sup>, che copre tutti i tipi di infortuni legati all'uso di prodotti macchina, per monitorare i rischi. Il coinvolgimento delle parti sociali è essenziale in entrambi i casi.*

---

<sup>1</sup>[https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-12/idb\\_flyer\\_en\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/health/system/files/2020-12/idb_flyer_en_0.pdf)

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire specifiche tecniche per i requisiti **essenziali** di sicurezza e di tutela della salute. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando la qualità richiesta non viene raggiunta.

#### *Emendamento*

(40) In assenza di norme armonizzate pertinenti, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire specifiche tecniche per i requisiti di sicurezza e di tutela della salute. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe fungere da soluzione di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, ad esempio quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra i portatori di interessi o quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Tali ritardi potrebbero verificarsi ad esempio quando la qualità richiesta non viene raggiunta.

## **Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Il rispetto delle norme armonizzate e delle specifiche tecniche stabilite dalla Commissione dovrebbe essere volontario. Soluzioni tecniche alternative dovrebbero pertanto essere accettabili laddove la conformità delle macchine rispetto ai requisiti **essenziali** di sicurezza e di tutela della salute sia dimostrata nel fascicolo tecnico.

*Emendamento*

(41) Il rispetto delle norme armonizzate e delle specifiche tecniche stabilite dalla Commissione dovrebbe essere volontario, **ma tali norme e specifiche dovrebbero essere considerate orientamenti**. Soluzioni tecniche alternative dovrebbero pertanto essere accettabili laddove la conformità delle macchine rispetto ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute sia dimostrata nel fascicolo tecnico.

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) I requisiti **essenziali** di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che il prodotto macchina sia sicuro. Tali requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte al momento della costruzione e delle esigenze tecniche ed economiche.

*Emendamento*

(42) I requisiti di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che il prodotto macchina sia sicuro. Tali requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte **e dei rischi prevedibili** al momento della costruzione e delle esigenze tecniche ed economiche.

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 43**

*Testo della Commissione*

(43) Al fine di affrontare i rischi derivanti dalle azioni dolose di terzi che incidono sulla sicurezza dei prodotti macchina, il presente regolamento dovrebbe comprendere requisiti **essenziali** di sicurezza e di tutela della salute per i quali può essere fornita una presunzione di conformità nella misura adeguata mediante

*Emendamento*

(43) Al fine di affrontare i rischi derivanti dalle azioni dolose di terzi che incidono sulla sicurezza dei prodotti macchina, il presente regolamento dovrebbe comprendere requisiti di sicurezza e di tutela della salute per i quali può essere fornita una presunzione di conformità nella misura adeguata mediante

un certificato o una dichiarazione di conformità emesso/a nel quadro di un sistema di cibersicurezza pertinente adottato a norma di e conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

un certificato o una dichiarazione di conformità emesso/a nel quadro di un sistema di cibersicurezza pertinente adottato a norma di e conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) L'elenco delle macchine che presentano rischi elevati di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE si è fondato sinora sul rischio derivante dall'uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile di tali macchine. Ciò nonostante il settore delle macchine accoglie modi nuovi di progettare e costruire prodotti macchina che possono implicare rischi elevati, indipendentemente da tale uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Ad esempio un software che garantisce funzioni di sicurezza della macchina basate sull'intelligenza artificiale, integrate o meno nel prodotto macchina, dovrebbe essere classificato come prodotto macchina che presenta rischi elevati in ragione delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale quali la dipendenza da dati, l'opacità, l'autonomia e

#### *Emendamento*

(45) L'elenco delle macchine che presentano rischi elevati di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE si è fondato sinora sul rischio derivante dall'uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile di tali macchine. Ciò nonostante il settore delle macchine accoglie modi nuovi di progettare e costruire prodotti macchina che possono implicare rischi elevati, indipendentemente da tale uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Ad esempio un software che garantisce funzioni di sicurezza della macchina basate sull'intelligenza artificiale, integrate o meno nel prodotto macchina, dovrebbe essere classificato come prodotto macchina che presenta rischi elevati in ragione delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale quali la dipendenza da dati, l'opacità, l'autonomia e

la connettività, che potrebbero aumentare notevolmente la probabilità e la gravità dei danni e incidere gravemente sulla sicurezza del prodotto macchina. ***Inoltre il mercato dei software che garantiscono funzioni di sicurezza dei prodotti macchina basate sull'intelligenza artificiale è finora estremamente esiguo, circostanza questa che si traduce in una mancanza di esperienza e di dati.*** La valutazione della conformità del software che garantisce funzioni di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale dovrebbe pertanto essere effettuata da una terza parte.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 60

#### *Testo della Commissione*

(60) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti macchina oggetto del presente regolamento possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente installati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'impiego ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, se applicabile, la protezione dell'ambiente. I prodotti macchina oggetto del presente regolamento dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti ***essenziali*** di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dal presente regolamento soltanto in condizioni di impiego che potrebbero derivare da un comportamento umano legittimo e facilmente prevedibile.

la connettività, che potrebbero aumentare notevolmente la probabilità e la gravità dei danni e incidere gravemente sulla sicurezza del prodotto macchina. La valutazione della conformità del software che garantisce funzioni di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale ***e l'apprendimento automatico*** dovrebbe pertanto essere effettuata da una terza parte.

#### *Emendamento*

(60) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti macchina oggetto del presente regolamento possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente installati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'impiego ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone, ***in particolare dei lavoratori e degli utilizzatori***, e, se del caso, degli animali domestici nonché la sicurezza dei beni e, se applicabile, la protezione dell'ambiente. I prodotti macchina oggetto del presente regolamento dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dal presente regolamento soltanto in condizioni di impiego che potrebbero derivare da un comportamento umano legittimo e facilmente prevedibile. ***Ciononostante, per valutare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute dovrebbe essere garantita una ragionevole previsione degli sviluppi e***

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 65**

#### *Testo della Commissione*

(65) Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alla modifica dell'elenco dei prodotti macchina che presentano rischi elevati e dell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, ***anche a livello di esperti***. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(65) Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente alla modifica dell'elenco dei prodotti macchina che presentano rischi elevati e dell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, ***includendovi le parti sociali e altri*** esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 66**

#### *Testo della Commissione*

(66) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche per i requisiti ***essenziali*** di sicurezza e di tutela della salute, che richiedano allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie in relazione a un organismo notificato che

#### *Emendamento*

(66) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di specifiche tecniche per i requisiti di sicurezza e di tutela della salute, che richiedano allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie in relazione a un organismo notificato che

non soddisfa i requisiti per la sua notifica e che stabiliscano se una misura nazionale concernente una macchina conforme che uno Stato membro ritiene rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone sia giustificata. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

non soddisfa i requisiti per la sua notifica e che stabiliscano se una misura nazionale concernente una macchina conforme che uno Stato membro ritiene rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, ***in particolare dei lavoratori e degli utilizzatori***, sia giustificata. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 76**

#### *Testo della Commissione*

(76) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. ***L'applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita,***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 76 bis (nuovo)**

#### *Emendamento*

(76) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente ***e ragionevole*** affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo.

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(76 bis)** *Le norme armonizzate attinenti al presente regolamento dovrebbero tenere conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 1**

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la costruzione di prodotti macchina al fine di consentire la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti macchina e stabilisce norme concernenti la libera circolazione di prodotti macchina nell'Unione.

*Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la costruzione di prodotti macchina al fine di consentire la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti macchina e stabilisce norme concernenti la libera circolazione di prodotti macchina nell'Unione **garantendo una protezione di alto livello a tutti i lavoratori e tutti gli altri utilizzatori.**

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis) quando una macchina contiene software integrati, preinstallati o installati successivamente, questi ultimi sono considerati parte integrante della macchina;**

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 bis – (nuovo)**

**Articolo 4 bis (nuovo)**

**Banca dati europea sugli infortuni**

1. **La Commissione aggiorna e amplia la banca dati europea sugli infortuni per raccogliere informazioni su tutti i tipi di infortuni connessi ai prodotti macchina contemplati dal presente regolamento.**
2. **Le autorità nazionali competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione i dati pertinenti, nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla protezione dei dati.**
3. **La Commissione stabilisce una metodologia comune per la raccolta dei dati.**

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Un prodotto macchina è incluso nell'elenco dei prodotti macchina che presentano rischi elevati di cui all'allegato I se pone un rischio per la salute umana tenendo conto della sua progettazione e della sua destinazione d'uso prevista. Un prodotto macchina è eliminato dall'elenco dei prodotti macchina che presentano rischi elevati di cui all'allegato I se non pone più tali rischi. Il rischio posto da un determinato prodotto macchina è stabilito sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.

*Emendamento*

Un prodotto macchina è incluso nell'elenco dei prodotti macchina che presentano rischi elevati di cui all'allegato I se pone un rischio per la salute umana tenendo conto della sua progettazione e della sua destinazione d'uso prevista **nonché del suo uso prevedibile**. Un prodotto macchina è eliminato dall'elenco dei prodotti macchina che presentano rischi elevati di cui all'allegato I se non pone più tali rischi. Il rischio posto da un determinato prodotto macchina è stabilito sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.

**Emendamento 23**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) statistiche sugli infortuni causati dal prodotto macchina per i quattro anni precedenti sulla base in particolare di informazioni ottenute dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, il sistema d'informazione rapida (RAPEX) *e* le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine.

*Emendamento*

d) statistiche sugli infortuni causati dal prodotto macchina per i quattro anni precedenti sulla base in particolare di informazioni ottenute dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, il sistema d'informazione rapida (RAPEX), le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine *e la banca dati europea sugli infortuni*.

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 3.

*Emendamento*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 3. *La Commissione consulta inoltre i pertinenti portatori di interessi, ivi comprese le parti sociali in tale contesto.*

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono stabilire requisiti per garantire che le persone, compresi i lavoratori, siano protetti durante l'installazione e l'utilizzo di prodotti macchina, a condizione che tali norme non consentano la modifica di un prodotto macchina in un modo non compatibile con il presente regolamento.

*Emendamento*

Gli Stati membri possono stabilire requisiti, *compresi quelli relativi alla disponibilità di sessioni di formazione e di risorse e attrezzature sufficienti*, per garantire che le persone, compresi i lavoratori, siano protetti durante l'installazione e l'utilizzo di prodotti macchina, a condizione che tali norme non consentano la modifica di un prodotto

macchina in un modo non compatibile con il presente regolamento.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Allegato I – punto 24 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***24 bis. Componente di sicurezza dotato di un comportamento o di una logica in grado di evolvere integralmente o parzialmente.***

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Allegato I – punto 25

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

25. Macchine che integrano ***sistemi di intelligenza artificiale*** che ***garantiscono*** funzioni di sicurezza.

25. Macchine che integrano ***un componente*** che ***garantisce*** funzioni di sicurezza ***dotato di un comportamento o di una logica in grado di evolvere integralmente o parzialmente.***

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) individua i pericoli cui può dare origine il prodotto macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, compresi i pericoli che possono essere generati durante il ciclo di vita del prodotto macchina prevedibili al momento dell'immissione del prodotto macchina sul mercato come un'evoluzione prevista del suo comportamento o della sua logica in evoluzione totale o parziale in ragione del fatto che tale prodotto macchina è

(c) individua i pericoli cui può dare origine il prodotto macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, compresi i pericoli che possono essere generati durante il ciclo di vita del prodotto macchina prevedibili al momento dell'immissione del prodotto macchina sul mercato come un'evoluzione prevista del suo comportamento o della sua logica in evoluzione totale o parziale in ragione del fatto che tale prodotto macchina è

progettato per funzionare con livelli variabili di autonomia. A tale riguardo, laddove il prodotto macchina integri un sistema di intelligenza artificiale, la valutazione del rischio della macchina deve considerare la valutazione del rischio per tale sistema di intelligenza artificiale effettuata ai sensi del regolamento... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>; .

progettato per funzionare *sulla base di tecnologie di apprendimento automatico, potenzialmente* con livelli variabili di autonomia. A tale riguardo, laddove il prodotto macchina integri un sistema di intelligenza artificiale, la valutazione del rischio della macchina deve considerare la valutazione del rischio per tale sistema di intelligenza artificiale effettuata ai sensi del regolamento... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>; .

---

<sup>30</sup> + GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

---

<sup>30</sup> + GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento... e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi;

##### *Emendamento*

(d) stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute, ***compresa la salute mentale***, e della probabilità che si verifichi;

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).

##### *Emendamento*

(f) elimina i pericoli o riduce ***sufficientemente*** i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).

## Emendamento 31

## Proposta di regolamento

### Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.1. – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) "pericolo", una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;

#### *Emendamento*

(a) "pericolo", una potenziale fonte di lesione o danno alla salute, ***compresa la salute mentale***;

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.2. – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) Per progettazione e costruzione, i prodotti macchina devono essere atti a funzionare, ad essere azionati, ad essere regolati e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni ***previste*** tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Le misure di protezione devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante ***l'esistenza*** prevedibile del prodotto macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.

#### *Emendamento*

(a) Per progettazione e costruzione, i prodotti macchina devono essere atti a funzionare, ad essere azionati, ad essere regolati e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni ***d'uso ragionevolmente prevedibili*** tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Le misure di protezione devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante ***il ciclo di vita*** prevedibile del prodotto macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.2. – lettera e bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(e bis) Le disposizioni contenute nel presente allegato devono essere attuate e interpretate in accordo con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) in maniera da tutelare pienamente la salute e la sicurezza dei lavoratori o degli operatori di prodotti macchina. I fabbricanti e i fornitori dei***

*prodotti macchina devono sempre puntare ad assicurare il rispetto delle norme più rigorose possibile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire gli incidenti e garantire un uso sicuro dei prodotti macchina. Gli operatori di prodotti macchina devono essere dotati di dispositivi di protezione adeguati a garantire un uso e una manutenzione sicuri.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e *le tensioni psichiche e fisiche (stress)* dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:

#### *Emendamento*

Nelle condizioni d'uso previste devono essere *eliminati o* ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e *lo sforzo fisico e cognitivo* dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) *evitare* un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina;

#### *Emendamento*

(c) *impedire* un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina *consentendo adattamenti*;

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

(d) *evitare* un controllo che richiede una concentrazione prolungata;

#### *Emendamento*

(d) *impedire* un controllo che richiede una concentrazione prolungata;

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) adeguare l'interfaccia tra uomo e prodotto macchina alle caratteristiche prevedibili degli operatori, anche rispetto a un prodotto macchina dotato di un comportamento destinato ad evolvere integralmente o parzialmente oppure di una logica progettata per funzionare con livelli variabili di autonomia;

##### *Emendamento*

(e) adeguare l'interfaccia tra uomo e prodotto macchina, ***inclusi i sistemi di sicurezza e i sistemi di arresto di emergenza***, alle caratteristiche prevedibili degli operatori, anche rispetto a un prodotto macchina dotato di un comportamento destinato ad evolvere integralmente o parzialmente oppure di una logica progettata per funzionare con livelli variabili di autonomia;

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – lettera f

##### *Testo della Commissione*

(f) adeguare un prodotto macchina dotato di un comportamento destinato ad evolvere integralmente o parzialmente oppure di una logica progettata per funzionare con livelli variabili di autonomia affinché risponda alle persone adeguatamente e appropriatamente (verbalmente attraverso parole e non verbalmente attraverso gesti, espressioni facciali o movimento del corpo) ***e comunichi le sue azioni pianificate (cosa farà e perché) agli operatori in maniera comprensibile.***

##### *Emendamento*

(f) adeguare un prodotto macchina dotato di un comportamento destinato ad evolvere integralmente o parzialmente oppure di una logica progettata per funzionare ***sulla base di tecnologie di apprendimento automatico, potenzialmente*** con livelli variabili di autonomia, affinché risponda alle persone adeguatamente e appropriatamente (verbalmente attraverso parole e non verbalmente attraverso gesti, espressioni facciali o movimento del corpo).

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.6. – lettera f bis (nuova)

***(f bis) comunicare le azioni pianificate di un prodotto macchina (cosa farà e perché) agli operatori in maniera comprensibile.***

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.9. – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il prodotto macchina deve essere progettato e costruito in modo tale da fare sì che il collegamento ad esso di un altro dispositivo, tramite qualsiasi caratteristica del dispositivo connesso stesso o tramite qualsiasi dispositivo remoto che comunica con il prodotto macchina non determini ***una situazione pericolosa.***

Il prodotto macchina deve essere progettato e costruito in modo tale da fare sì che il collegamento ad esso di un altro dispositivo, tramite qualsiasi caratteristica del dispositivo connesso stesso o tramite qualsiasi dispositivo remoto che comunica con il prodotto macchina non determini ***situazioni potenzialmente pericolose.***

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – Parte 1 – punto 1.1. – punto 1.1.9. – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I componenti hardware per il collegamento che sono fondamentali affinché il prodotto macchina rispetti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti devono essere progettati in modo tale da essere adeguatamente protetti da un'alterazione accidentale o intenzionale. Il prodotto macchina deve raccogliere prove in merito a un intervento legittimo o illegittimo ***sui*** componenti hardware.

I componenti hardware per il collegamento ***o l'accesso a software*** che sono fondamentali affinché il prodotto macchina rispetti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti devono essere progettati in modo tale da essere adeguatamente protetti da un'alterazione accidentale o intenzionale. Il prodotto macchina deve raccogliere prove in merito a un intervento legittimo o illegittimo ***sui summenzionati*** componenti hardware.

## **Emendamento 42**

## Proposta di regolamento

### Allegato III – Parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – comma 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) riescano a resistere, se del caso, a circostanze e rischi, a previste sollecitazioni di servizio e ad influssi esterni intenzionali o meno, **compresi tentativi deliberati** da parte di terzi di creare una situazione pericolosa;

#### *Emendamento*

(a) riescano a resistere, se del caso, a circostanze e rischi, a previste sollecitazioni di servizio e ad influssi esterni intenzionali o meno, **compreso l'uso scorretto prevedibile** da parte di terzi **in grado** di creare una situazione **o una funziona potenzialmente** pericolosa;

## Emendamento 43

## Proposta di regolamento

### Allegato III – Parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – comma 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) le funzioni di sicurezza non possano essere modificate oltre i limiti definiti dal fabbricante nella valutazione dei rischi del prodotto macchina. La definizione dei limiti delle funzioni di sicurezza deve costituire parte della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante, così come qualsiasi modifica alle impostazioni o alle norme generate dal prodotto macchina o dagli operatori, considerando anche **la fase di** apprendimento, che non può andare oltre i limiti affrontati nella valutazione dei rischi;

#### *Emendamento*

(d) le funzioni di sicurezza non possano essere modificate oltre i limiti definiti dal fabbricante nella valutazione dei rischi del prodotto macchina. La definizione dei limiti delle funzioni di sicurezza deve costituire parte della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante, così come qualsiasi modifica alle impostazioni o alle norme generate dal prodotto macchina o dagli operatori, considerando anche **il suo sviluppo sulla base dell'apprendimento automatico**, che non può andare oltre i limiti affrontati nella valutazione dei rischi;

## Emendamento 44

## Proposta di regolamento

### Allegato III – Parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – comma 2 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

(g) la registrazione di dati sul processo **decisionale** relativo alla sicurezza in seguito all'immissione sul mercato o alla messa in servizio del prodotto macchina sia consentita e che tali dati siano conservati

#### *Emendamento*

(g) la registrazione di dati sul processo **di apprendimento automatico** relativo alla sicurezza in seguito all'immissione sul mercato o alla messa in servizio del prodotto macchina sia consentita e che tali



per un anno dopo la loro raccolta, esclusivamente al fine di dimostrare la conformità del prodotto macchina rispetto al presente allegato a fronte di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente.

dati siano conservati per un anno dopo la loro raccolta, esclusivamente al fine di dimostrare la conformità del prodotto macchina rispetto al presente allegato a fronte di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.2. – punto 1.2.1. – comma 4 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) devono essere evitate le modifiche delle impostazioni o delle norme, generate dal prodotto macchina o dagli operatori che riguardano anche **la fase** di apprendimento, laddove dette modifiche possano portare a situazioni pericolose;

##### *Emendamento*

(c) devono essere evitate le modifiche delle impostazioni o delle norme, generate dal prodotto macchina o dagli operatori che riguardano anche **il processo** di apprendimento **automatico**, laddove dette modifiche possano portare a situazioni pericolose;

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.3. – punto 1.3.7. – titolo

##### *Testo della Commissione*

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili **e** alle tensioni psichiche

##### *Emendamento*

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili, alle tensioni psichiche **e allo sforzo cognitivo**

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Allegato III – Parte 1 – punto 1.3. – punto 1.3.7. – comma 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

La prevenzione **di** rischi derivanti da contatto che determinano situazioni di pericolo **e le** tensioni psichiche che possono essere **causate** dall'interazione con la macchina deve essere adeguata in

##### *Emendamento*

La prevenzione **dei** rischi derivanti da contatto che determinano situazioni di pericolo **nonché delle** tensioni psichiche **e dello sforzo cognitivo** che possono essere **causati** dall'interazione con la macchina

relazione a:

deve essere adeguata in relazione a:

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – punto 1.3. – punto 1.3.7. – comma 4 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) *interazione* uomo-macchina.

(b) *collaborazione diretta* uomo-macchina *in uno spazio condiviso*.

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – punto 1.5. – punto 1.5.13. – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se il rischio non può essere eliminato, il prodotto macchina deve essere equipaggiato in modo che le materie e sostanze pericolose possano essere contenute, captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace.

Se il rischio non può essere eliminato, il prodotto macchina deve essere equipaggiato in modo che le materie e sostanze pericolose possano essere contenute, captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o trattate con un altro metodo altrettanto efficace. *Nei casi in cui il ricorso a dispositivi esterni non è possibile, a corredo delle istruzioni operative sono fornite informazioni sull'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).*

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – punto 1.7. – punto 1.7.4. – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le istruzioni *possono essere* fornite in formato digitale. Tuttavia su richiesta dell'acquirente *al momento dell'acquisto del prodotto macchina*, le istruzioni devono essere fornite gratuitamente in formato cartaceo.

Le istruzioni *sono* fornite in formato digitale *per l'intero ciclo di vita del prodotto macchina*. Tuttavia su richiesta dell'acquirente le istruzioni sono fornite gratuitamente in formato cartaceo *fino a due anni dopo l'acquisto del prodotto*

*macchina.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 1 – punto 1.7. – punto 1.7.4. – comma 4 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) presentare le istruzioni in un formato che consente all'utilizzatore finale di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di avaria della macchina. Tale requisito si applica anche a un prodotto macchina per il quale il manuale delle istruzioni sia integrato nel software di detto prodotto macchina. ***Principi generali di redazione***

#### *Emendamento*

(c) presentare le istruzioni in un formato che consente all'utilizzatore finale di scaricarle ***durante l'intero ciclo di vita del prodotto macchina*** e salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di avaria della macchina. Tale requisito si applica anche a un prodotto macchina per il quale il manuale delle istruzioni sia integrato nel software di detto prodotto macchina.

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 1 – punto 1.7. – punto 1.7.4.2. – paragrafo 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

(c) la dichiarazione di conformità UE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità UE, i dati relativi al prodotto macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma oppure l'indirizzo internet visitando il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE;

#### *Emendamento*

(c) la dichiarazione di conformità UE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità UE, i dati relativi al prodotto macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma oppure l'indirizzo internet visitando il quale è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE ***durante l'intero ciclo di vita del prodotto macchina;***

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 2 – punto 2.2. – punto 2.2.1. – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) disporre di un dispositivo o un sistema di scarico collegato, con una presa di collegamento di estrazione o un sistema equivalente per captare o ridurre le emissioni di sostanze pericolose. Il presente requisito non si applica quando la sua applicazione comporterebbe la creazione di un nuovo rischio, quando la funzione principale della macchina consiste nella polverizzazione di sostanze pericolose e non si applica nemmeno alle emissioni dei motori a combustione interna. Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale che l'avvio e l'arresto delle macchine siano facili e agevoli.

*Emendamento*

(e) disporre di un dispositivo o un sistema di scarico collegato, con una presa di collegamento di estrazione o un sistema equivalente per captare o ridurre le emissioni di sostanze pericolose. Il presente requisito non si applica quando la sua applicazione comporterebbe la creazione di un nuovo rischio, quando la funzione principale della macchina consiste nella polverizzazione di sostanze pericolose e non si applica nemmeno alle emissioni dei motori a combustione interna. Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo tale che l'avvio e l'arresto delle macchine siano facili e agevoli. ***La macchina può essere dotata di un collegamento per un sistema di scarico solo se è destinata a questo tipo di funzionamento. In situazioni in cui il ricorso a dispositivi esterni non è possibile, a corredo delle istruzioni operative sono fornite informazioni sull'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).***

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento  
Allegato III – Parte 3**

*Testo della Commissione*

***Le macchine che presentano rischi dovuti alla mobilità devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).***

*Emendamento*

I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ***elencati nel presente allegato sono inderogabili. Il prodotto macchina deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.***

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento  
Allegato III – Parte 3 – punto 3.2. – punto 3.2.2. – comma 1**

*Testo della Commissione*

Se c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina e l'ambiente circostante in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, la macchina deve essere progettata o munita di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili o all'interno della struttura di protezione, senza opporsi ai movimenti necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura. Detti sistemi di ritenuta o soluzioni non devono essere montati se accrescono i rischi.

*Emendamento*

Se c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina e l'ambiente circostante in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, la macchina deve essere progettata o munita di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili o all'interno della struttura di protezione, senza opporsi ai movimenti necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla struttura. Detti sistemi di ritenuta o soluzioni **devono presentare una progettazione ergonomica e** non devono essere montati se accrescono i rischi.

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 3 – punto 3.2. – punto 3.2.2. – comma 2**

*Testo della Commissione*

Deve essere emesso un segnale visivo **o** sonoro presso il posto di guida per avvisare il conducente quando il sistema di ritenuta non è attivo.

*Emendamento*

**Quando il sistema di ritenuta non è attivo, i movimenti della macchina devono essere impediti qualora sussista un considerevole rischio che questa si inclini o si capovolga.** Deve essere emesso un segnale visivo **e** sonoro presso il posto di guida per avvisare il conducente quando il sistema di ritenuta non è attivo.

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**

**Allegato III – Parte 3 – punto 3.3. – punto 3.3.3. – comma 6 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

I prodotti macchina mobili autonomi devono essere conformi **alle seguenti** condizioni:

*Emendamento*

I prodotti macchina mobili autonomi devono essere conformi **ad almeno una delle due** condizioni **seguenti**:



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Prodotti macchina
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2021
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 16.12.2021
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Marianne Vind 1.12.2021
<b>Esame in commissione</b>	13.1.2022
<b>Approvazione</b>	3.3.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                 51 - :                 0 0 :                 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Giuseppe Milazzo, Kira Marie Peter-Hansen, Dragos Pişlaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, Sara Skyttedal

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

51	+
ECR	Giuseppe Milazzo, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
ID	Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli
NI	Ádám Kósa, Daniela Rondinelli
PPE	David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Stelios Kypouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Sara Skytvedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Michal Šimečka, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Marianne Vind
The Left	Leila Chaïbi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

0	-

2	0
ID	Nicolaus Fest, Guido Reil

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Prodotti macchina			
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	22.4.2021			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2021			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	EMPL 16.12.2021			
<b>Relatori</b> Nomina	Ivan Štefanec 27.5.2021			
<b>Esame in commissione</b>	27.5.2021	28.10.2021	1.12.2021	28.2.2022
<b>Approvazione</b>	3.5.2022			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	38 7 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Anna-Michelle Asimakopoulou, Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Carlo Fidanza, Francisco Guerreiro, Kosma Złotowski			
<b>Deposito</b>	5.5.2022			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

38	+
ECR	Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski
ID	Hynek Blaško, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann
Renew	Sandro Gozi, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Kim Van Sparrentak

7	-
Renew	Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti